

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. — *Prima votazione per la nomina della Giunta per l'esame del bilancio 1860 — Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna — Emendamento del deputato Fara Gavino all'articolo 3 relativo al compenso da stabilirsi — Osservazioni in favore del deputato Valerio, del proponente, e del deputato Mastio — Si oppongono il commissario regio, Serra, ed il relatore Boggio — L'emendamento è rigettato — Emendamento proposto dal deputato Cotta-Ramusino, oppugnato dal ministro per le finanze, e rigettato — Emendamento del deputato Spano, combattuto dal deputato Boggio relatore — Osservazioni ed emendamento del deputato Della Motta — Considerazioni dei deputati Spano, e Falqui-Pes — Opposizioni del ministro per le finanze — Rigetto dell'emendamento del deputato Spano — L'emendamento del deputato Della Motta è ritirato — Approvazione dell'articolo 3 — Presentazione di uno schema di legge del ministro per le finanze per far facoltà alla Banca di Savoia di emettere biglietti da lire 20.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si farà l'appello per procedere alla nomina della Commissione del bilancio per l'anno 1860.

(Segue l'appello nominale e la deposizione delle schede nell'urna.)

Si estrarrà ora a sorte la Commissione che dovrà procedere allo spoglio delle schede.

Essa risulta composta dei seguenti membri:

Brignone, Mazza, Menabrea, Riccardi, Bertini, Ansaldo, La Fléchère, Cugia, Corsi.

Il deputato Orrù scrive che per importanti suoi affari gli occorre un congedo sino al prossimo mese di aprile.

(È accordato.)

Il medico collegiato Giovanni Demarchi fa omaggio alla Camera di 10 esemplari dei *Ragguagli statistici sulle farmacie dello Stato sardo* testè da lui pubblicati.

Saranno deposti nella biblioteca e negli archivi della Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

La discussione era rimasta all'articolo 3, e verteva sopra l'emendamento proposto a questo articolo dal deputato Fara Gavino.

La parola spetta al deputato proponente, che è il primo iscritto.

FARA GAVINO. Se vi sono altri che vogliono parlare rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Vi sono ancora tre oratori iscritti: il deputato Spano, il deputato Valerio e il relatore della Commissione.

Il deputato Spano ha facoltà di parlare.

SPANO. Avevo domandato la parola unicamente per una spiegazione di fatto intorno a quanto stava dicendo, sul finire della seduta di sabato, l'onorevole conte della Motta; però, siccome attualmente mi pare che egli non sia presente, resterebbe inutile che io gli dessi quelle spiegazioni che desiderava. Rinuncio per conseguenza anch'io alla parola, attendendo che venga in discussione l'emendamento da me proposto, il che avverrà nel solo caso che dalla Camera sia rigettato il presente.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Spano che le spiegazioni non si danno a un deputato soltanto; quando anche il deputato Della Motta non sia presente, le può dare alla Camera.

SPANO. La cosa d'altronde è di poca importanza. Il conte della Motta credeva che io intendessi con quell'emendamento di colpire la proprietà e i proprietari che avevano acquistato beni in Sardegna per mezzo della chiusura; ma siccome il mio emendamento riguarda i terreni soggetti all'uso d'ademprivio e non già quelli passati in proprietà, così l'onorevole conte della Motta nella fattami accusa parmi abbia ragionato a seconda di un punto di vista ben diverso dalle mie intenzioni che mirano unicamente ai beni demaniali,

PRESIDENTE. Parmi che queste sue osservazioni avrebbero più opportunamente il loro posto quando si tratterà del suo emendamento.

SPANO. Ripeto che se io voleva dare ora queste spiegazioni all'onorevole Della Motta, si era unicamente per far risparmio di parole inutili, delle quali ormai vedo stanca la Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare sull'emendamento del deputato Fara Gavino.

VALERIO. Io ho domandato la parola soltanto per spiegare il mio voto: al punto cui è giunta la discussione non intendo certamente pronunciare un discorso. Dirò solo che ho udito con dolore nel corso del dibattimento farsi dai due lati della Camera delle recriminazioni che credo ingiuste per entrambe le parti. Ho udito dire da una parte che il Piemonte, cioè il Governo piemontese, fu troppo generoso colla Sardegna; dall'altra, che la Sardegna ha sempre subito dal lato del Piemonte delle crudeli ingiustizie.

Io non credo che il Piemonte sia stato soverchiamente generoso, anzi neanche generoso colla Sardegna; il Governo piemontese, quando ha giovato alla Sardegna, ha fatto il dover suo, e niente altro che il dover suo. D'altra parte io dirò a coloro che parlarono delle ingiustizie governamentali, o per dir meglio delle ingiustizie del Piemonte verso la Sardegna, che molto dolore mi ha cagionato questa parola. Vi furono ingiustizie le quali provennero o da disgrazia di tempi, o da errori d'uomini; ma di quelle ingiustizie abbiamo patito tutti, quei della Sardegna come quei del continente, e sinchè uomini governeranno uomini, errori od ingiustizie si commetteranno sempre. Ma il voler incolpare di questi errori e di queste ingiustizie una parte qualunque dello Stato è grave errore, errore che, in momenti quali sono quelli in cui viviamo, possono essere sorgenti di funesti dolori.

FARA GAVINO e MICHELINI G. B. Domando la parola.

VALERIO. Io non credo di dover entrare nella questione storica, nè in quella del *summum ius*, che è spesso, come si dice, somma ingiuria: guardando la questione dal lato storico, e stando alle impressioni mie, io penso che coloro i quali sostengono dovere i terreni soggetti ad ademprivo appartenere ai comuni, hanno ragione; ma, come ho detto, non sempre il sommo diritto è quello che è da applicarsi, nè sempre è la vera pratica giustizia. Noi, nelle condizioni in cui siamo, non possiamo sciogliere questo nodo gordiano, non possiamo risolvere questa questione se non per mezzo di una transazione.

Ora di tutte le transazioni che ci vennero offerte, quella che mi parve più equa, e ad un tempo più utile alla Sardegna ed a tutte le parti dello Stato, si è l'emendamento proposto dall'onorevole Fara Gavino, che, quasi dirò, a questo punto non è più un emendamento proprio del deputato Fara Gavino, ma sibbene di tutta la deputazione della Sardegna.

L'emendamento per cui io darò il mio voto, propo-

nendo una gradazione più equa, più ragionevole, soddisfa meglio, secondo me, a quel sentimento intimo di pratica giustizia, che è quello che deve sciogliere e solo può sciogliere la questione.

Nè si creda che le finanze dello Stato abbiano a patirne veruno scapito, nè che la Sardegna abbia ad averne un grande vantaggio: io tengo che tra i due terzi che saranno attribuiti a quei comuni, i quali usavano di tutti gli ademprivi, e la metà proposta dal Governo, la differenza nel risultato definitivo sarà ben poca cosa.

In ogni modo che cosa accadrà? Accadrà che i comuni, i quali avranno una maggior quantità di terreni, che loro saranno attribuiti in solida e perfetta proprietà, questi comuni, dico, innalzati dalle imposte, a cui verranno assoggettati in conseguenza di questa legge, si troveranno costretti ad usare tutta la loro influenza, tutta l'opera loro, per fare che questi beni vengano presto ridotti in coltura.

Ora, quando questi beni vengano coltivati, il Governo non solo percepisce l'imposta, che in seguito a questa legge verrà ad entrare nelle casse dello Stato, ma perceverà ancora tutte quelle altre imposte che tengono dietro ai progressi della coltivazione.

Egli è chiaro che le transazioni che avranno luogo per la vendita di queste terre ed i prodotti che si riceveranno da queste terre procureranno allo Stato l'incasso di denaro che compenserà largamente il demanio di quanto avrebbe rinunciato, accettando quest'emendamento.

Nè mi si dica che il Governo conservando questi beni demaniali potrà egli stesso venderli o farli ridurre a coltura.

Io riconosco nel Governo le buone intenzioni che egli ebbe riguardo alla Sardegna; riconosco la sincerità dei suoi sforzi onde portare coloni nella Sardegna, onde vendere al miglior prezzo possibile i beni demaniali che per legge era stato autorizzato a vendere; ma quali ne furono i risultati? Sinora, di tutte le intraprese di colonizzazione tentate per conto del Governo, nessuna ebbe riuscita. La vendita dei beni demaniali che il Governo ha fatto, ha dato un meschino risultato. Ora mi sarà lecito sperare che questi beni, passando in maggior quantità nelle mani dei comuni, possano trovare più facilmente compratori e quindi coltivatori; donde il beneficio della coltivazione e quella naturale conseguenza che anche questi beni vengano a portare nelle casse dello Stato quella quota d'imposta che aiuti la cosa pubblica.

Avvi poi un'altra considerazione, la quale è per me di grande importanza, e che spero colpirà anche gli animi vostri, ed è quella delle gravi condizioni in cui versa il nostro paese. Se fuvvi mai tempo in cui fosse bisogno di reale, sincera concordia, non di parole, ma di animi, egli è cotesto. A fronte di un pericolo imminente, egli è necessario che tutti i buoni cittadini si stringano in file compatte, e dimenticati i pregiudizi municipali, i pregiudizi d'ogni natura, convertano a

beneficio comune l'opera comune. Il Governo ha richiamato dalla Sardegna tutte le truppe regolari, ed ha lasciato ai Sardi, con una fiducia da essi grandemente meritata, la guardia della sicurezza pubblica e privata. Ora dunque, rimpetto ad un atto di fiducia di questo genere, vorrà il Parlamento nazionale dare un voto che viene a ferire, forse a torto, il sentimento intimo, profondo dei nostri fratelli dell'isola? E che questo sentimento sia profondo ed intimo, ve lo prova la rara e non mai più veduta concordia di voti con cui si presentano in questa discussione i deputati della Sardegna.

A nome dunque della concordia io vi prego a rendere il partito favorevole all'emendamento dei deputati dell'isola, perchè il risultato finanziario, non che essere dannoso al demanio, in definitiva verrebbe ad essergli utile; e perchè noi abbiamo speranza che questo emendamento, apprezzando i desiderii della Sardegna, farà sì che tutte le forze sue convergano più vivaci a quella coltivazione, da cui sola essa può ripetere i grandi benefici vantati dalla storia, e per lunghi secoli non provati più mai. Però, esprimendo questo voto, io dichiaro sin d'ora che se mai questo emendamento venisse ad essere respinto, locchè io in questo momento riguarderei come pubblico infortunio, tuttavia darei il mio voto alla proposta di legge del Ministero, perchè in essa riconosco un pensiero benevolo di giustizia e di pratica utilità verso la Sardegna.

Dopo avere invocato per tanti anni questa legge sugli ademprivi, non sarò certamente io quegli che vorrà, per una un po' più o meno larga porzione di terreni, impedire che venga ad effettuarsi ed a produrre quei beni che tutti noi dal fondo del cuore auguriamo all'isola di Sardegna.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario regio.

SERRA F. M., commissario regio. Al punto al quale è giunta la discussione, il Ministero crede suo debito di esporre alla Camera i motivi che lo determinarono ad adottare, quale punto di partenza, nella misura dei compensi a darsi per gli ademprivi, la metà od il terzo, secondo i casi contemplati dall'articolo in discussione.

Se l'ademprivo importasse un usufrutto e si trattasse di riscattarlo, l'usufrutto di venti anni capitalizzato rappresenterebbe, secondo la legge, il valore della metà del fondo usufruito. Sebbene io abbia già avuto occasione di dichiarare nella discussione generale che nel concetto del Ministero l'ademprivo non poteva equipararsi all'usufrutto, pure, considerando, come bene osservava l'altro ieri l'onorevole Castagnola, che questi usi competono ai comuni, i quali non periscono mai, e riflettendo d'altra parte che essi si esercitano su tutta la superficie del fondo demaniale, il Ministero, traendo dall'usufrutto un argomento di analogia e confortandosi con altre considerazioni di equità, credette di trovare un fondamento, non solo razionale, ma giuridico, quando prendeva per punto di partenza l'assegnazione della metà. Interessava d'altra parte al Go-

verno di dimostrare ai comuni della Sardegna come gli stessero a cuore i loro interessi, e l'invogliarli a concorrere volentieri all'esecuzione pratica ed all'osservanza di una legge che comparisse agli occhi loro informata, non solo dei principii di giustizia, ma ancora da considerazioni di equità e di discreta larghezza.

Da eguali considerazioni di equità era pure mosso il Governo, quando nell'ultimo progetto introdusse una diversa misura di trattamento, secondo i casi dall'articolo 3 specificati.

E veramente, se si trattasse di un comune il quale in un bosco o in una selva demaniale avesse, a mo' d'esempio, il solo ademprivo di pascolare le erbe o quello di raccogliere le ghiande, o quello di tagliare legnami, la Camera vede che, se in compenso gli si dovesse assegnare, in piena ed assoluta proprietà, senza alcun corrispettivo, la metà intiera del bosco o della selva, questo compenso sarebbe soverchiamente oneroso pel demanio dello Stato.

D'altra parte riscontri pervenuti al Ministero dagli agenti dell'amministrazione sul posto lo fanno persuaso che questa stessa diversità di trattamento avrebbe scemata la gelosia dei meno favoriti ed avrebbe in definitiva facilitata anche l'esecuzione della legge.

Ma, se si trattasse di oltrepassare nei compensi la misura della metà e di ascendere ai due terzi, il fondamento giuridico che informa la legge, tratto per analogia dall'usufrutto, confortato da altre considerazioni di equità, scomparirebbe, e la legge medesima, a vece di comparire informata dai principii di una discreta larghezza, potrebbe forse, presso taluno, assumere qualche apparenza della prodigalità.

Il Ministero, nell'interesse finanziario dello Stato, non può mettersi su questa via. Egli si preoccupa sino ad un certo punto del pericolo che in qualche non remota occasione si possa ripetere che ha sprecato e gettato questi beni ai comuni della Sardegna, i quali, per cause certamente indipendenti dalla loro volontà, o non hanno potuto, o non hanno saputo, o non hanno voluto trarne tutto quel profitto che è nell'interesse generale dello Stato che se ne tragga.

Ripugna anche al Ministero il mettersi per questa via nell'interesse stesso della più pronta e facile esecuzione della legge.

Se io non ho male afferrata la sostanza dei discorsi che a questo proposito si sono pronunziati, mi pare che la maggior parte di essi si possano compendiare in quest'unica formola: se voi accettate il sistema dei compensi tal quale vi è proposto dal Ministero, avverrà che vi saranno comuni ai quali mancherà il necessario ai loro bisogni.

Sebbene io abbia, a nome del Ministero, dichiarato che l'ademprivo non è usufrutto, che non è condominio, che non riunisce nemmeno tutti i caratteri giuridici della vera e propria servitù d'uso, ciò nullameno io credo che taluno dei principii generali di diritto i quali regolano la materia delle servitù reali, personali, commiste, si possa ritenere ed utilmente invocare nella

presente discussione. Così, a cagione d'esempio, credo che si possa, anzi debbasi ritenere sempre presente il principio che la servitù riguarda l'utilità ed il comodo del fondo o della persona in favore della quale è costituita, e che diminuisce, noti bene la Camera, e che diminuisce il diritto e la libertà del fondo che vi è sottoposto. Nella stessa maniera credo debba tenersi presente l'altro principio che la servitù deve esercitarsi nel modo meno nocivo ed incomodo al fondo che vi è soggetto. Per ultimo alla saviezza della Camera non può sfuggire l'assurdo in cui si cadrebbe, se per poco si ammettesse che somiglianti diritti d'uso possono nell'esercizio loro spingersi al punto di rendere per sempre ed in ogni modo inutile il dominio e la proprietà.

Posti in sodo questi principii, credo che, per meglio apprezzare la forza degli argomenti che si adducono contro il principio che informa la legge e contro le sue pratiche conseguenze, sia necessario distinguere fra ademprio ed ademprio. Se si tratterà dell'ademprio del pascolo, bisogna che gli onorevoli deputati dell'isola si pronunzino per uno di questi due sistemi: o vogliono, ma davvero, promuovere in Sardegna l'incremento della proprietà stabile e lo sviluppo dell'industria agraria, o vogliono continuare a favorire il sistema della pastorizia errante.

Io sono ben lontano dal supporre menomamente che alcuno di essi voglia pronunziarsi per questo secondo sistema; non posso attribuire nè ad alcuno di loro, nè ad alcun altro che sieda in questo recinto, sentimenti meno favorevoli al progresso di quelli che abbia manifestato il Governo assoluto in tanti atti legislativi, più o meno diretti a divezzare l'isola dalle perniciose abitudini della pastorizia errante, che è la vera rovina dell'industria rurale e della stabile proprietà.

Io sono profondamente convinto che è nell'interesse ben inteso degli stessi pastori lo spingerli con un provvedimento radicale definitivo verso un sistema più razionale di economia del pascolo, di miglior governo ed allevamento del bestiame, stando al quale varrà assai più il frutto di dieci capi di quello che oggi ricavino da un frutto dieci volte maggiore, ma sempre esposto a tutte le intemperie delle stagioni ed a tutte le eventualità.

Da questo lato adunque, o signori, se mai dall'attuazione di questa legge qualche diminuzione di pascolo per il bestiame dei comunisti si sperimentasse in qualche comune dell'isola per l'assegnazione dei compensi secondo la misura proposta dal Ministero, quali saranno le conseguenze a temersi?

Esse saranno queste due, nè più nè meno; si avrà scemata la quantità del bestiame errante, di quello cioè che nulla paga, tutto invade, tutto devasta; si avrà scemato il numero dei pastori per lo più oziosi, di quella classe cioè che in Sardegna pur troppo sembra incaricata di fornire elementi materiali per le statistiche penali. E le altre conseguenze favorevoli quali saranno? Un aumento di braccia per l'agricoltura ed un incremento di sicurezza per la proprietà e per la col-

tivazione, che pur troppo nel sistema attuale ne difettano.

Se poi si parla degli ademprii delle legna da ardere e del legname per costruzione, allora bisogna distinguere tra comune e comune.

Gli onorevoli deputati dell'isola sanno al pari di me, e anche meglio, che in Sardegna, dove sono più popolosi, più coltivati, più fiorenti e più ricchi i comuni, ivi è minore l'estensione dei boschi e delle selve demaniali, e la ragione ne è semplicissima. Colà, anche sotto il sistema feudale, fu più spinta la coltivazione, la quale necessariamente presuppone l'atterramento, lo sradicamento delle piante; e, per la ragione degli opposti, il contrario si sperimenta nei comuni meno popolosi e meno ricchi.

Ciò posto, per quello che riguarda questi ultimi comuni, la Camera può stare tranquilla che il temuto pericolo che loro manchi la legna da ardere od il legname da costruzione non potrà verificarsi per effetto di questa legge. La preoccupazione adunque sarà ristretta ai comuni più coltivati, più floridi, più ricchi. Ora, se a taluno di questi comuni, e, per mio avviso, saranno pochissimi, accadrà che si sperimenti il temuto pregiudizio, io credo che la Camera considererà innanzitutto che non vi è legge d'interesse generale la quale, più o meno direttamente, non colpisca qualche interesse individuo; che la questione degli ademprii in Sardegna è talmente complicata che non può risolversi colle più strette norme della giustizia e del diritto, o, per servirvi di un'espressione più felice dell'onorevole relatore della Commissione, non può risolversi colla precisione di una formola matematica; che questo diritto d'ademprio, secondo i principii generali del diritto, ai quali precedentemente ho accennato, dovendo essere ragguagliato alla misura del bisogno puro e reale, e questo bisogno dovendo essere soddisfatto col minore sacrificio possibile, col minore possibile nocimento del fondo che vi è soggetto, nessuno certamente potrà contrastare al demanio il diritto che ha di fare accertare questo puro e reale bisogno, non sulle basi delle attuali abitudini viziose e della sfrenata licenza di tagliare e sradicare dovunque e comunque, ma colle pratiche dell'economia silvana e colle norme di una severa amministrazione conservatrice.

La Camera vedrà che, accertato in questo modo il puro e reale bisogno, esso sarà di gran lunga inferiore a quello che si dice e si decanta; cosicchè, in ultima analisi, non francherebbe la spesa ed il danno di un provvedimento ritardato, poichè, dato anche il caso che questa insufficienza ai bisogni di qualche raro comune si verificasse, esso non sarebbe che temporario e facilmente riparabile, sia che il necessario per il supplemento si prenda o per compra o per affitto dal demanio o dai comuni cui ne sopravanza, sia che si ponga mente a piantagioni di alberi e di boschi, con che si darebbe anche una spinta utile e potentissima all'industria privata.

La Camera mi permetterà ancora un'altra osserva-

zione. Si faccia in modo che, accettando l'emendamento, il quale metterebbe il Governo nella necessità di procedere a tutti questi previi accertamenti, il procedimento legislativo a cui la Camera intende sia ritardato; che questi pochissimi comuni, ai quali potrebbe farsi allusione, continuino ad esercitare il diritto di ademprio su tutta la superficie della foresta demaniale, come in ora li esercitano, crede essa la Camera di averne con ciò assicurato loro il godimento perpetuo? Se lo credesse, mi permetta di dirle che verrebbe in errore; quella foresta che oggidì si crede sufficiente appena ai bisogni di quei comuni, di qui a qualche anno sarà interamente spoglia e spopolata di alberi e di arbusti, e quel comune, a nome del quale oggi si rifiuta la metà od il terzo, finirebbe col non avere più nulla, perchè l'ademprio si estinguerebbe da per se stesso, cessando la materia su cui lo si deve esercitare.

La Camera vede quale è la differenza essenziale che esiste tra il progetto del Ministero e l'emendamento dell'onorevole Fara Gavino, appoggiato dagli altri deputati dell'isola.

Il Ministero, partendo dalla base della metà, ha in suo favore un principio razionale e giuridico, ha per sé le considerazioni di equità e di una larghezza discreta; l'autore dell'emendamento, una volta che trapassa la linea della metà ed ascende ai due terzi, non ha più per sé nè il fondamento giuridico, nè la base di equità. Il Ministero riconosce senza dubbio all'onorevole Fara Gavino ed agli altri suoi onorevoli colleghi l'intenzione ed il proposito di promuovere l'interesse dell'isola, ma dubita fortemente che questo loro scopo possa essere raggiunto.

L'onorevole relatore della Commissione accennava sin d'avant'ieri al carico enorme che per conseguenza verrebbe imposto ai comuni, carico tanto maggiore quanto sarà maggiore il compenso che per la cessazione degli adempri essi riceveranno.

Il pronunziare spetta alla Camera; il Ministero, per le ragioni che ho avuto l'onore di addurre, non può accettare l'emendamento del quale si tratta; egli insiste nel suo progetto, consentito anche dalla Commissione parlamentare, ed è persuaso che la Camera, accogliendolo, avrà, in un affare di così grave importanza, così complicato, così irto di difficoltà, conciliato nel miglior modo che fosse possibile gli interessi dell'erario nazionale e quelli dei comuni della Sardegna. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Fara Gavino ha facoltà di parlare.

FARA GAVINO. Signori, mi dispiace di trattenermi più oltre sul mio emendamento che è già in discussione da qualche giorno. Però voi mi accorderete venia, poichè io vi sono costretto dalle risposte or ora date alle mie argomentazioni dal commissario regio.

Stringendo in brevi parole i ragionamenti del commissario regio, mi pare si possano ridurre ai termini seguenti: i comuni starebbero bene colla metà; dunque

starebbero male coi due terzi. Ora io mi credo in diritto d'asserire che il mio argomento sarebbe più logico di quello del commissario regio. Ecco il mio argomento: i comuni starebbero bene colla metà; dunque starebbero meglio coi due terzi.

Esaminiamo le ragioni sulle quali il commissario regio ha fondato la sua argomentazione. Secondo il suo ragionamento, quei comuni che fossero per provare danno da questa legge, potranno, dice egli, comperare od affittare altri terreni dal demanio. Ebbene io dichiaro che per questa stessa ragione io credo il mio emendamento più logico. Io credo più logico che i comuni non siano costretti nè a comperare, nè a prendere in affitto terreni dal demanio, ma che abbiano il necessario senza costringerli a fare insopportabili spese.

Il commissario regio per sostenere la sua tesi pone innanzi le difficoltà che presenterebbe il mio emendamento nella pratica applicazione; e dice che è impossibile di procedere in questa questione con una formola esattamente matematica. Però la questione pratica a me pare si debba ridurre a cercare il mezzo migliore onde lasciare soddisfatti i comuni. Ora, se io non vado grandemente errato, parmi che questo scopo meglio si raggiunga col compenso dei due terzi da me proposto, che con quello della metà proposto dal progetto di legge.

Ed in vero quei comuni che hanno tutti i diritti d'ademprio dimostrano col fatto che hanno bisogno di maggior estensione di terreni di quello che non ne abbisognino quegli altri comuni che ne hanno due od un solo. Quindi quei comuni che hanno tutti i diritti d'ademprio hanno, secondo la mia logica, maggiore diritto a compenso maggiore; epperò persisto a credere il mio emendamento informato ai principii d'una inesorabile logica; cosicchè io mi credo assai moderato domandando due terzi. Nè mi sgomenta l'argomento dell'onorevole relatore della legge, il quale da senno volle dirci che quanti più terreni noi lasceremo ai comuni, tanto più li graveremo d'imposte. Per vero quest'argomento mi fa stranamente maravigliare. E per dimostrare a quali assurdità direttamente conduca, diamogli tutta quella estensione di cui è capace.

La Sardegna pagherà tanto più quanto più avrà di proprietà; dunque, per pagare poco, togliamole la proprietà.

Giunto a questa conseguenza, io non posso trattenermi dal rivolgermi al signor ministro e dirgli: su, via, ritirate il vostro bilancio, la scoperta di ristorare le finanze è già fatta; presentate una legge per incamerare tutti i beni dello Stato, e voi raggiungerete un doppio scopo, quello cioè d'arricchire le finanze, e quello di alleggerire i contribuenti; i contribuenti infatti, non avendo proprietà, non pagheranno alcuna imposta prediale, e quindi non si lamenteranno più di alcuna imposta. Via, signor ministro, presentate tale legge!

Se non che l'onorevole relatore della legge si è dimenticato, certamente nella sua foga d'argomentare,

una cosa da nulla: si è dimenticato del prodotto, della rendita, cioè che danno le terre, e quindi la proprietà.

Se egli è vero perciò, come è verissimo, che quanti più terreni si lascieranno alla Sardegna, più crescerà l'imposta; è vero altresì, come è verissimo alla sua volta che, quanti più terreni avrà la Sardegna in proprietà, tanto maggiore sarà la rendita dei comuni, e noi ci contenteremo di maggior rendita sobbarcandoci volentieri a pagare maggior imposta.

Ma il vostro emendamento, si dice, ci gitta in un ginepraio di appuramenti, di liti, di difficoltà inestricabili. Difficoltà, perchè la legge, se si adottasse il vostro emendamento, non avrebbe forse esecuzione, mentre i comuni lascierebbero sussistere gli ademprivi; appuramenti e liti, perchè sarebbe necessario d'appurare giuridicamente quali siano quei comuni i quali godano di tutti gli ademprivi, e quindi liti numerosissime. Risponderò separatamente a questi due appunti.

Non sussiste il primo, perchè gli ademprivi verranno ad ogni costo aboliti, sanzionandosi all'articolo 24 di questo progetto di legge che i comuni debbano vendere od affittare quei terreni che toccherà loro in compenso. I comuni si troveranno nella stessa posizione che troverassi il Governo, di vendere cioè quei terreni che gli perverranno per mezzo di questa legge.

Crede egli forse il signor ministro che gli speculatori non vorranno patteggiare coi comuni? Ma io porto opinione che essi contratterebbero con molta più facilità coi comuni che col Governo, imperocchè essi sarebbero più tranquilli di venire in Sardegna quando, contraendo coi comuni, vedrebbero che noi stringeremmo loro la mano e daremmo loro il benvenuto; mentre, contrattando col Governo, essi avranno qualche paura di venire nell'isola per le strane e mal fondate voci che si spargono riguardo al carattere degli isolani.

Intorno al secondo appunto, io credo non valga neppure la pena di combatterlo. Ed invero, non ci gitta forse nello stesso ginepraio il progetto ministeriale? E non dovete voi appurare quali siano quei comuni che hanno un solo diritto d'ademprivo? Non è questa la seconda parte del vostro articolo 3?

Siete voi stessi adunque che vi siete gittati in quel ginepraio; il mio emendamento non presenta maggiori inconvenienti del vostro articolo; il mio emendamento ha però sul vostro articolo il pregio d'essere fondato sopra i principii di una giustizia aritmetica, cioè sopra una evidente giustizia.

Signori, qualunque sia la fortuna che attenda il mio emendamento, io ho la consolazione di avervi fatto una proposta non individuale, non isolata: una proposta che è nei voti di tutta la sarda rappresentanza.

Una sola cosa mi sta a cuore, ed è che io ebbi un gran torto nello assumermi l'incarico di validamente sostenere un emendamento che è appoggiato da tutti i miei colleghi dell'isola. Io avrei dovuto consultare le forze del mio ingegno, ed avrei dovuto rifiutare così gravoso incarico; avrei dovuto lasciare ad altri di più

matturo senno e di più eloquente parola il patrocinare una proposta la quale noi tutti riconosciamo potere ridondare in gran vantaggio della nostra terra natale.

BOGGIO, relatore. L'onorevole Valerio esordiva le sue osservazioni, mostrando il rincrescimento che certe espressioni si fossero pronunziate in questa discussione, ed io mi unisco tanto più volentieri al rincrescimento da lui espresso, in quantochè ho la ferma convinzione che le osservazioni, o parlate o scritte, della vostra Commissione non possono certamente aver dato luogo a quell'osservazione che formolava l'onorevole Valerio.

VALERIO. Io non intendeva certo di parlare della Commissione.

BOGGIO, relatore. Benissimo. L'onorevole Valerio soggiungeva un appello alla concordia in questi tempi più che in altra epoca necessaria.

Se la Commissione ha data la sua approvazione alle basi proposte dal Governo, se la Commissione persiste tuttavia nel raccomandarle alla Camera, essa lo fa perchè è convinta che, così operando, la Camera avrà veramente provveduto al bene della Sardegna, e che per conseguenza il vostro voto non potrà per nulla alterare quella concordia che tutti riconosciamo coll'onorevole Valerio essere in questi supremi istanti il sommo bene desiderabile.

Bensì mi pare che quel voto espresso dall'onorevole Valerio abbia preso le sue mosse da un concetto non forse sufficientemente esatto della questione che si agita. Io l'ho udito, se pure non ho franteso, pronunziare queste parole, raccomandarci di accettare senza timore l'emendamento del deputato Fara Gavino appoggiato dagli altri deputati sardi, perocchè il demanio non ne avrà nocumento.

Ma, signori, la vostra Commissione persiste nell'opinione finquì espressa, perchè essa crede si tratti, non dell'interesse del demanio, bensì di quello dell'isola. È un rimpicciolire la questione, e dare a questa discussione un carattere che non è e non può essere il suo, il preoccuparci delle conseguenze che, rispetto al demanio, possa avere l'accettazione o la reiezione dell'emendamento dell'onorevole Fara Gavino.

La Commissione, nel voto che esprime intorno a tale proposta, non si è preoccupata degli interessi del demanio, bensì del vero interesse della Sardegna.

Questo articolo terzo è il nodo gordiano di tutta la legge, e la Camera se ne è di già accorta dalla discussione che se n'è finora fatta; votato questo articolo, la discussione, che sinquì si è trascinata, mi si passi l'espressione, colle stampelle (*Si ride*), potrà procedere libera e spedita.

Ma il valore pratico, cioè il maggiore o minor grado d'attuazione dello scopo a cui intende questa legge, dipenderà dai termini nei quali rimarrà concepito questo articolo.

Questa legge (mi permetta la Camera che io lo ripeta, poichè parmi che taluno degli onorevoli contraddittori non abbia abbastanza tenuto conto di questo riflesso) si propone due scopi: cessare gli ademprivi, e fare che

in Sardegna possano le terre, oggidì incolte, essere fecondate dal lavoro stabile.

Ora noi temiamo che, se si largheggia troppo coi comuni, si faccia il danno loro, si faccia il danno dell'isola, perchè, invece di agevolare, si renderà molto problematica la coltivazione della Sardegna.

L'onorevole Della Motta mise avanti l'altro giorno un'opinione affatto diversa da quella posta in campo dall'onorevole Fara Gavino.

L'onorevole Della Motta disse alla Camera che il dar la metà della proprietà dei beni ademprivili, quando appartengono al demanio, gli pare cosa giusta; il dare anche sempre una metà quando appartengono a comuni od a privati, gli parrebbe eccessivo.

Io ricordo alla Camera quest'opinione di uno dei suoi membri, appunto perchè essa vegga come il progetto ministeriale non siasi tanto scostato dall'equità e dal sano modo di calcolare il compenso, come pare si vorrebbe far credere da taluno degli oppositori.

Per tranquillare la coscienza dell'onorevole Della Motta gli dirò che assai pochi sono i privati che abbiano terreni ademprivili, e che nelle transazioni amichevoli che già hanno avuto luogo, questa base della metà fu accolta con soddisfazione da quelli che avevano ademprivi passivi, sia da quelli che avevano ademprivi attivi; di modo che di questa sua preoccupazione credo che non importi discutere più a lungo.

Bensì mi occuperò brevemente dei capitali argomenti che hanno posto innanzi gli onorevoli Fara Gavino, Satta-Musio e Valerio in appoggio all'emendamento Fara Gavino.

Tre ragioni in sostanza si sono indicate: una ragione giuridica, una ragione che chiamerò aritmetica, ed una ragione sociale.

La ragione giuridica si è voluta derivarla dal riflesso che se non è dimostrato in modo perentorio che la proprietà dei beni ademprivili spetti ai comuni, vi è però molta probabilità che questa proprietà possa ad essi appartenere; e si è soggiunto che in ogni caso d'ademprivio deve ottenere almeno il trattamento che si concede all'usufrutto spettante ad un corpo morale che non perisca mai.

Tale, se non erro, è il concetto che esprimeva l'altro ieri l'onorevole Fara Gavino. La metà ci si diceva, è insufficiente, perchè la metà è il compenso che si dà all'usufrutto che cessa, e l'ademprivio è un usufrutto che mai cessa.

Io non voglio ritornare sulla questione di proprietà, perchè la credo esaurita, massime dopo che l'emendamento dell'onorevole Sanna, il quale mirava appunto a far pronunziare la Camera su codesta questione, appena ottenne cinque voti, secondo avvertiva l'onorevole nostro presidente nella scorsa seduta.

Dall'altra parte è inesatto l'esempio che si vuole derivare dall'usufrutto, secondo ha già dimostrato l'onorevole commissario regio.

L'onorevole Fara Gavino confonde l'usufrutto col l'uso; confonde il diritto al godimento pieno, intero,

che spetta a chi ha l'usufrutto, con quel diritto limitatissimo che invece spetta a colui che è solamente usufruario. La ragione aritmetica ha forse maggior valore? Anzitutto è facile assai ritorcere il calcolo contro colui che lo metteva innanzi.

Rovistando fra quei giornali dell'isola, che l'onorevole Fara Gavino l'altro dì mi invitava a leggere, trovai in uno di essi che esercita nell'isola le funzioni che compie in terraferma l'*Armonia*, trovai nell'*Ichnusa* quella stessa osservazione che l'onorevole Fara Gavino adduceva in sostegno della sua proposta, non essere logica la base suggerita dal Ministero, in quanto che col darsi la metà per tutti gli ademprivi, e dare un terzo sia per due, sia per un solo ademprivio, si falsino le proporzioni aritmetiche.

Se coll'abbaco si dovesse risolvere la questione, la graduazione sarebbe presto fatta: chi ha tutti gli ademprivi otterrebbe la metà; chi ne ha due, il terzo; chi ne ha uno, il quarto. (*Risa di assenso*) L'osservazione aritmetica dell'onorevole Fara Gavino prova dunque una cosa sola; prova che il Governo largheggiò nelle sue basi con quelli che hanno un ademprivio solo, e che a costoro si dovrebbe attribuire solamente un quarto invece di un terzo. Del resto credo di avere già dimostrato altre volte che non è coll'abbaco che cotesta questione si risolve. Soggiungo in via di fatto (e credo che lo stesso onorevole Fara Gavino e gli altri deputati dell'isola potranno farne buona testimonianza) essere ben difficile che taluno abbia un ademprivio solo: generalmente chi ha l'ademprivio di seminario, ha pure quello del pascolo; chi ha l'ademprivio del pascolo in una foresta, ha pure l'ademprivio di legnare; cosicchè il caso di un ademprivio solo non si avvererà quasi mai. E quando anche un qualche caso speciale si potesse avverare, sia pur sempre da lodarsi il Governo credo che ha voluto abbondare, anzichè procedere con troppo stretta misura per questi casi particolari di difficile avveamento.

Finalmente si è indicato una ragione sociale: ci si è detto essere questa una legge per se medesima assai difficile, e doversi dare opera a formarla in modo che possa colla massima facilità venire nell'isola eseguita; ci si è soggiunto che a tale scopo conviene che possa venire accetta all'isola; d'onde si conchiuse che più daremo ai comuni, più sarà accetta a tutta l'isola la legge, e meglio ne avremo assicurato l'esecuzione.

Posciachè l'onorevole Fara Gavino si è mostrato e l'altro ieri ed oggi così rigoroso nelle sue deduzioni logiche, posciachè egli ha voluto da una premessa proposta dal Governo e dalla Commissione, come un mezzo di transazione, dedurre col rigorismo della logica tutte le ultime conseguenze possibili, mi permetta che oggi io mi valga verso di lui dello stesso metodo d'argomentazione, e gli dica che per essere logico egli deve chiedere tutto, perchè se la ragione di dare due terzi anzichè la metà consiste nell'ipotesi che più si dà ai comuni, più essi saranno favorevoli alla legge, è ovvio che dando tutto riuscirebbero favorevolissimi. (*Parità*)

La Commissione tiene fermo invece perchè il compenso non ecceda la metà, per la ferma persuasione sua che, votandosi i due terzi, invece di giovare ai comuni si recherebbe loro detrimento, e si colpirebbe di sterilità quasi assoluta la legge che la deputazione sarda medesima desidera grandemente possa ottenere il suo pieno effetto.

La Camera sa già a quest'ora come i comuni, per quella parte di beni che acquisteranno in piena proprietà a titolo di compenso, dovranno corrispondere l'imposta. Se in Sardegna i terreni ademprivili fossero distribuiti in modo proporzionato alla popolazione dei comuni utenti l'ademprivio, non sarebbero a temere conseguenze gravi di questo fatto. Ma anzitutto io pongo per costante, colla persuasione di non potere essere contraddetto, che in Sardegna vi ha un'immensa sproporzione tra le braccia che possono lavorare e le terre bisognevoli di essere lavorate; sproporzione che l'egregio Montagnini vi dimostrava l'altro giorno colla logica la più persuasiva, colla logica matematica delle cifre.

Sostengo poi che questa sproporzione, mentre è generale nell'isola, riesce più specialmente eccessiva nei distretti nei quali ha luogo l'ademprivio; nè la cosa potrebbe essere altrimenti. L'ademprivio aveva luogo nei distretti feudali; ma siccome, secondo le stesse prammatiche, poteva ciascuno appropriarsi le terre feudali vendendole, oppure solo dissodandole e coltivandole stabilmente, così avvenne che là, dove le popolazioni erano numerose, solerti e laboriose, scomparissero quasi affatto i terreni ademprivili, perchè venivano convertiti in campi, in vigne, in oliveti: invece sono rimasti molti terreni ademprivili in quelle località, nelle quali, per il difetto appunto della popolazione le terre non si poterono coltivare.

Certo, se ci fosse modo di trasportare questi terreni ademprivili che sono intorno a comuni di poca popolazione, in prossimità dei comuni popolosi ed aventi poche terre ademprivili, il problema sarebbe risolto. Ma a tal uopo sarebbe necessaria quella verga magica, alla quale ieri l'altro alludeva l'onorevole Castagnola. (*Parità*)

Egli ci ha fatto un quadro molto lusinghiero delle future condizioni dell'isola, e con quel calore e quella passione che non sono gli ultimi pregi della sua facile ed eloquente parola, egli ci ha dipinto la *magica* trasformazione (per servirmi della stessa frase) della Sardegna. Egli ci ha con vivi colori dipinto questi pastori erranti, trasmutati in coloni industriali, grazie all'approvazione dell'emendamento Fara Gavino; egli ci mostrò le famiglie che si incorporavano, per così dire, alle terre, alle quali avrebbero posto amore, perchè le avrebbero coltivate colle loro fatiche, col loro sudore.

Ma assai a proposito l'egregio deputato Castagnola applicò l'epiteto di *magico* a questo suo quadro, perciòchè veramente ci vorrebbe una potente e superlativa magia per compiere sì gran miracolo; ma cotesta magia io dubito assai che il Parlamento e il Governo la

possano creare accettando l'emendamento Fara Gavino.

Che se dai quadri magici torniamo alla realtà delle cose, dovremo ammettere come la maggiore o minore estensione dei terreni ademprivili dipenda dalla maggiore o minore popolazione del distretto feudale in cui l'ademprivio si esercita. D'onde la conseguenza che dove sono molti terreni ademprivili, quivi per necessità la popolazione è poca. E di qui deriva quest'altro corollario che, se largheggiasi molto verso i comuni nel compenso, ne verrà che si daranno molte terre a pochi uomini; si daranno ai comuni terreni che essi non potranno fecondare.

Citerò alcune cifre per ispiegare meglio questo mio concetto.

Il comune di Domus de Maria, che ho già citato, ha 581 abitanti e 22,800 circa starelli metrici di terreni ademprivili; il comune di Burcei, con 679 abitanti, ha 4692 starelli; il comune di Guasila, con 1195 abitanti, ha 120 starelli appena.

Se i 23,000 starelli circa di Domus de Maria potessero portarsi intorno al comune di Guasila od a quello di Quarto, che ne ha pure pochissimi, il concedere i due terzi potrebbe giovare ai comuni; ma ciò non essendo possibile, ed essendolo vie meno il cambiare la sede della popolazione, trasferendo parte degli abitanti di Guasila o di Quarto a Domus de Maria, adottando la proposta Fara Gavino non si farebbe che accrescere la sproporzione che già attualmente esiste tra la estensione delle terre bisognose di coltura e le braccia capaci di coltivarle.

Arroge l'altro riflesso dell'imposta. Ci diceva un momento fa l'onorevole Fara Gavino che il ragionamento messo innanzi riguardo al peso derivante ai comuni dall'imposta, a fil di logica ci condurrebbe a conchiudere che il Governo ha un modo assai facile di rifornire ad un tratto le casse dello Stato, incamerando cioè tutti i beni dei comuni.

Confesso che non ho saputo scoprire il nesso logico tra le osservazioni relative al peso dell'imposta, e questa allegazione dell'onorevole Fara Gavino: ma invece mi pareva ovvio e chiaro che dal momento, in cui questi beni saranno del comune, il comune dovesse pagarne l'imposta.

E non è questo un peso di poca importanza, secondo dimostrerò con un esempio pratico, prendendo di nuovo per termine di ragguaglio il comune di Domus de Maria, per non complicare la materia moltiplicando troppo gli esempi.

Or bene, sa la Camera quanto verrebbero a pagare d'imposta i 581 abitanti di Domus de Maria, qualora si adottasse l'emendamento dell'onorevole Fara Gavino? Pagherebbero la bagattella di lire 91,200 all'anno d'imposta, per formare la quale ho preso la media del valore che hanno le terre nella provincia d'Iglesias, alla quale appartiene quel comune.

FARA GAVINO. Dimentica il prodotto!

BOGGIO, relatore. Non lo dimentico; ma siccome non

posso dire tutto ad una volta (*Ilarità*), così abbia pazienza e stia sicuro che non dimenticherò la questione dei prodotti, perchè calza troppo alla mia tesi.

Parlando dell'annua imposta di lire 91,200 da pagarsi da questi abitanti, io non ho già basato il calcolo sull'estimo che si farà delle terre quando saranno coltivate a vigneti o ad oliveti; e neppure calcolai le tasse, nell'ipotesi che tali terre già fossero coltivate tutte quante a seminerio; ma ho fatto una media, supponendo, come deve essere, che di questi 23,000 starelli una parte sia di pronta coltivazione, un'altra parte debba per più lungo tempo rimanere a pascolo od a selve. Ho contemplato due cifre dell'estimo: quella del *pascolo*, che è molto limitata, e quella dei terreni coltivati o coltivabili; e invece non tenni conto del prodotto delle future vigne, dei futuri oliveti dei terreni ora adempribili di Domus de Maria, perchè il mio calcolo d'estimo contempla questi terreni nel loro stato attuale. Quando saranno portati a coltura stabile e forniti di larghe piantagioni, pagheranno immensamente di più.

Infatti, mentre l'estimo delle terre a pascolo è di 11 lire per la prima classe, di lire 7 20 per la seconda, e per la terza lire 2 50, all'incontro i vigneti di prima categoria sono stimati lire 125 l'ettare, quei di seconda lire 120, e quelli di terza di 82 lire.

Che se basai i miei calcoli non sull'estimo di 125 lire ma su quello di 11, non mi può chiedere conto di un prodotto che non esiste ancora, e non si può volere che io ragguagli l'imposta sul terreno improduttivo a quella sui terreni coltivati a vigneti ed oliveti. Sta dunque la mia proposizione che il vantaggio che avrebbe dall'emendamento Fara Gavino il comune di Domus de Maria sarebbe che per avere terreni in gran parte incolti pagherebbe 92,900 lire d'imposta.

Si è creduto di potere recidere il capo all'idra di queste argomentazioni contro l'emendamento dell'onorevole Fara Gavino con una sola osservazione messa in campo da quasi tutti gli oratori che l'hanno appoggiato. Si è detto che niuno pretende che questi comuni debbano coltivare essi questi terreni, ma che bensì, sempre quando vi sia sproporzione tra le braccia e i terreni, li venderanno.

Anzitutto, se prevale questa teoria, l'onorevole Castagnola non può più dare il suo appoggio all'emendamento Fara Gavino, perchè avendo egli spiegato i motivi di questo essere basati sul desiderio di vedere i pastori trasmutarsi in coloni, siccome ciò non succederebbe più se questi terreni passassero in altre mani, così l'onorevole Castagnola deve negare il suo voto ad una proposta che più non raggiunge lo scopo.

Così l'onorevole Sineo, dichiarando di votare la proposta Fara Gavino, onde fare sì che ogni famiglia possa conseguire una parte di terreno da coltivarsi, quando oda invece che questi beni si venderanno a privati speculatori, e che non potrà così venire soddisfatto il suo desiderio, dovrà votare contro; dimodochè, se l'onorevole Fara Gavino persiste in quest'argomentazione, mi rincresce di potergli dire fin d'ora che vedrà le file di coloro

che l'hanno appoggiata assottigliarsi in un modo straordinario. (*Ilarità*)

L'onorevole Fara Gavino accenna che no; ma in tal caso egli mostra credere che coloro i quali parlarono nel senso della sua proposta non siano conseguenti alle loro proprie dichiarazioni.

Ma inoltre si è detto a più riprese che il Governo corre pericolo di fare cattivi contratti nel vendere questi beni; ma li faranno migliori i comuni? Non credo di dire cosa ingiuriosa per la Sardegna nell'asserire che generalmente le amministrazioni comunali, per cause indipendenti dagli isolani e dall'isola, non hanno tutta quella attitudine, quell'esperienza negli affari che si richiedono per concludere contratti di questo genere alle condizioni più vantaggiose.

Desidera la Camera questo esempio? Ebbene! non io solo, ma gli onorevoli nostri colleghi, i quali appoggiano la proposta del deputato Fara Gavino, potranno citare una lettera giunta loro ieri, e da loro a me comunicata (comunicazione inutile, perchè l'aveva ricevuta anche io), nella quale, fra gli altri fatti, si cita l'esempio di una cussorgia di circa quattrocento ettari venduta per 220 lire. (*Sensazione*) Nè questo è il fatto più culminante; potrei citare un altro caso in cui cioè una cussorgia fu ceduta, sa la Camera per qual prezzo?... Per un mezzo porco. (*Movimenti e ilarità*)

A fronte di tale strazio dei beni, e della niuna importanza che loro si dà nell'isola, come sperare che, agglomerandoli in così grande proporzione nelle mani dei comuni, possano questi riuscire a fare buoni contratti?

A persuaderci la necessità di dare i due terzi, ci si è detto (e questo è l'ultimo argomento al quale risponderò) che l'opinione pubblica manifestata dai Consigli, dai giornali e dalla rappresentanza sarda, imperiosamente richiede simile deliberazione.

L'opinione pubblica manifestata dai Consigli amministrativi, la Camera già la conosce per minuto, e sa che ve ne furono due soli i quali abbiano chiesto i due terzi; inoltre uno di questi, il Consiglio di Sassari, spiegò come non intendesse chiedere i due terzi ogni qual volta competano tutti gli adempribili, ma solo quando sia provato che questi assorbano continuamente i quattro quinti del reddito del fondo. Non è dunque esatto il dire che i Consigli abbiano espresso questa opinione in modo assoluto. Votò per i due terzi in modo assoluto il Consiglio di Nuoro; ma stanno contro di esso tutti gli altri Consigli, nonchè le varie petizioni mandate alla Camera in appoggio del progetto ministeriale da parecchie città dell'isola.

Si invocò il linguaggio dei giornali.

Figlio anche io del giornalismo, non ho voluto rendermi colpevole di irriverenza verso questa seconda tribuna della nazione; epperò feci ricerca dei giornali dell'isola non senza un certo sentimento di diffidenza, perchè, quando si tratta di questioni locali, i giornali, volere o non volere, subiscono influenze che non possono a meno di esercitare una certa pressione sull'imparzialità dei loro giudizi.

Or bene, non conoscendo io tutti i giornali che si stampano in Sardegna, ho cercato nella nostra biblioteca tutti quelli che vi si trovano. E fra tutti non ve ne trovai che uno solo il quale siasi pronunciato in modo riciso contro il progetto del Governo, ed è quel giornale l'*Ichnusa* di cui già feci menzione. Invece un altro giornale, che s'intitola lo *Statuto*, dà la sua piena approvazione; la *Gazzetta popolare* si occupa della questione degli ademprivi, ma non ho saputo vedere che esso censuri assolutamente le basi dal Governo proposte; l'*Epoca* censura acutamente i deputati sardi non venuti nemmeno per questa discussione alla Camera, ma non impugna le basi fondamentali del progetto, e vi dà anzi la sua approvazione.

Ho pure letto un altro giornale, che a giudicarlo dal titolo dovrebbe essere quello di più difficile contentatura, un giornale che si chiama *Il Lamento*. (*Ilarità*) Ebbene, questo giornale in un primo articolo loda il libro dell'onorevole Siotto-Pintor, e la Camera sa già, dopo il cenno fattone dall'onorevole Sineo, che cosa dica questo libro; in un altro numero dice chiaro e tondo che non lo spaventa neppure il compenso della metà proposto dal Governo, e che...

FARA GAVINO. Legga e citi le parole testuali.

BOGGIO, relatore. Se desidera che citi le parole testuali...

FARA GAVINO. Legga tutto l'articolo.

Voci. No! no!

BOGGIO, relatore. Non leggerò tutto l'articolo perchè troppo lungo, e lascerò che invece a sua posta ne dia lettura il deputato Fara Gavino, se crederà tale lettura necessaria ai diritti ed agli interessi che egli difende; bensì citerò un altro passo di questo medesimo giornale, che a proposito del compenso dice:

« Da questo lato si può sicuramente affermare che il Governo che piglia per misura generale la metà della proprietà, se non può chiamarsi generoso, devesi almeno ritenere per cortese. »

Evidentemente un giornale che si intitola *Il Lamento* fa già assai quando emette un'opinione di questa natura (*Ilarità*), massime che in un numero posteriore contiensi quella frase, alla quale poco fa io alludeva, e la quale è di questo tenore: « nè mi spaventa la metà che il Governo voglia ritenere sulle terre degli ademprivi; » dalle quali citazioni appare che non è esatto il dire che il giornalismo dell'isola domandò istantemente i due terzi: bensì vi fu qualche giornale che pose in campo questa cifra, come avrebbero chiesto i *tre quarti* se si fossero proposti i *due terzi*, od i *quattro quinti* se si fossero proposti i *tre quarti*. (*Si ride*) Quando si deve addivenire ad una transazione, se una delle parti prende l'iniziativa, come fece qui il Governo offrendo la metà, è naturale che l'altra parte insista per averne di più. Succede ben difficilmente, e l'onorevole Fara Gavino e quelli che appoggiano la sua proposta, i quali per la maggior parte appartengono al foro, me lo insegnano essi stessi, che in fatto di transazioni una parte avendo offerto una quota od una cifra, l'altra parte vi si accomodi subito

e non cerchi di ottenere qualche concessione maggiore.

Quanto dico qui, valga eziandio per l'argomento desunto dall'appoggio che gli altri deputati della Sardegna hanno dato all'emendamento dell'onorevole Fara Gavino. Gli interessi ed i diritti dell'isola non potrebbero certo essere raccomandati a labbra più eloquenti od a persone più coscienziose e più tenere di mantenerli integri ed illesi. Il calore e la persistenza con cui hanno preso parte a questa discussione hanno dovuto dimostrare alla Sardegna che essa non avrebbe potuto commettere a migliori mani ed a migliori persone la tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi; ma, ripeto, egli è ben naturale che la deputazione sarda, vedendo che il Governo offre la metà e prese le mosse dal concetto che forse i due terzi possano contentare viemmaggiormente certi comuni che si trovano in condizione eccezionale, proponga i due terzi invece della metà.

A questo riguardo mi sia lecito un ultimo riflesso.

Quali saranno quei comuni (e ciò risponde ad una obiezione in apparenza molto grave che si è formolata dagli oppositori), quali saranno quei comuni i quali troveranno che è poco la metà? Quei medesimi che oramai hanno pochi terreni ademprivili.

Ma quali sono questi comuni? Sono quelli che hanno convertito la maggior parte della loro superficie, del loro territorio in terreni ubertosi; cioè sono quei comuni che minore detrimento hanno a temere dalla disposizione di questa legge; oltrechè in questa legge avvi un articolo il quale autorizza il Governo (fissando però un termine perentorio onde stimolare l'attività dei comuni) a concedere a tenuissimo prezzo ai comuni quelle terre delle quali facciano dimanda per aumentare le proprie dotazioni.

In seno della Commissione non vi fu unanimità su questo punto. L'onorevole Sanna, la Camera sa già come la pensi; l'onorevole Mastio, appartenendo alla deputazione sarda, aveva anzi già proposto egli stesso nel seno della Commissione i due terzi; ma la maggioranza della Commissione ha dovuto, dopo che stiamo discutendo, fare violenza a se medesima onde persistere nella sua proposta. E per fermo, se il nostro voto potesse essere guidato dalla simpatia, le nostre simpatie per la Sardegna ci avrebbero spinti ad accordare tutte le facilitazioni possibili; ma quella violenza stessa che a noi facciamo, persistendo nella nostra proposta, ci convince che noi l'abbiamo così formolata precisamente perchè è nostra intima persuasione che a questo modo si fa il vero interesse dell'isola.

Agglomerate grandi quantità di beni nelle mani dei comuni che non hanno popolazioni sufficienti, e ne succederà che queste popolazioni, vedendosi innanzi questi vasti tratti di terreno, non sapranno persuadersi a rinunciare a giovarsene come per l'addietro. Succederà ciò che il proverbio afferma, che l'occasione cioè fa cadere l'uomo in fallo.

Gli abitanti di questi comuni, vedendosi innanzi territori così vasti e non coltivati per difetto di braccia,

avranno una tentazione continua di fare ritorno agli ademprivi.

Per questi motivi la Commissione persiste nelle sue conclusioni, perchè essa vuole risparmiare alla Sardegna il dolore ed a sè il rincrescimento di avere, con una inopportuna pieghevolezza, compromesso l'avvenire dell'isola. (*Bravo! Bene!*)

MASTIO. L'onorevole Boggio disse l'altro giorno: « Il Governo ha gittati più volte ai comuni i beni di ademprivio, ed ultimamente, nel 1852, quando diceva ai comuni di chiedere beni al Governo se non si credevano sufficientemente provveduti, essi sarebbero dati senza compenso. »

Ed egli pronunziò queste parole dietro una circolare che io teneva fra le mie carte.

BOGGIO, relatore. L'ebbi altrimenti.

MASTIO. Bene: io ne aveva una copia. Diceva così la circolare per la concessione dei beni demaniali in Sardegna in esecuzione della legge 27 novembre 1852, con la data dell'11 dicembre detto anno, sottoscritta: intendente generale Prato.

Il Ministero, coll'idea di avvantaggiare la Sardegna, mandò questa circolare: i demaniali credettero che fosse contraria agli interessi del Governo; quindi la circolare morì prima di nascere, cioè non fu pubblicata; sicchè, se i Sardi non hanno domandato dei terreni, non è loro colpa, ma ciò provenne dal non essersi dato esecuzione al regolamento. Me ne appello al chiaro commissario regio ed all'onorevole Falqui-Pes.

FALQUI-PES. Domando la parola.

MASTIO. L'onorevole Boggio ha detto quello in buona fede e con intenzioni benevole per la Sardegna. Egli ha detto: « Nè i comuni farebbero ora migliore uso di questi terreni, di quello che ne fecero pel passato, mentre i terreni divisi sono stati abbandonati. »

Aveva ragione di dire questo l'onorevole Boggio, perchè veramente i terreni divisi sono stati abbandonati; ma in che modo furono abbandonati?

Io dirò a questo proposito quello che ha detto l'onorevole Falqui-Pes. In ogni paese bisogna distinguere l'elemento pastorale e l'elemento agricolo. Nei paesi dove l'elemento agricolo prevale, quasi tutti i terreni furono divisi, ed ora sono posseduti in proprietà perfetta.

Osidda, per esempio, non ha un ettare di terreno demaniale; Mamoiada ugualmente. In questi comuni il Consiglio municipale ha disposto di tutto. Citerò un esempio recente di un comune conosciuto da molti deputati.

Ozieri possedeva 25,763 ettari di terreno; questi terreni sono stati chiusi in seguito all'editto del 3 dicembre 1806 e del 6 ottobre 1820; ed ecco come questo si effettuò. Gli Ozieresi possedevano una sufficiente estensione di terreno, ed il Consiglio comunale ha fatto facoltà ad ogni abitante di prenderne una porzione e di chiuderla; e ciò senza altra formalità che quella di chiederne il permesso al Consiglio. Ognuno chiuse il suo terreno senza ostacolo. Una sola persona ha dovuto aspettare per due anni l'autorizzazione del Consiglio; e ciò perchè

aveva chiesto il permesso al feudatario, invece di chiederlo al Consiglio comunale.

Da ciò ne nacque la teoria dell'onorevole Melis, che cioè i feudatari erano amministratori, erano tutori, ma che non avevano padronanza.

Io non dico questo per rientrare nella quistione delle proprietà; ma cito fatti.

Prendiamo ora Fonni: questo comune ha 9015 ettari di terreno: gli anni scorsi teneva 80,000 pecore, e mi sovvengo del numero preciso poichè sono state numerate per le prestazioni. Molti proprietari di Fonni, desiderando di chiudere i loro terreni, malgrado il permesso ottenuto dall'intendente, non poterono ciò effettuare, per la ragione che l'elemento pastorale preponderava in quel Consiglio.

Se i possidenti di proprietà imperfetta trovavano tanti ostacoli per acquistare la proprietà perfetta, prego la Camera di osservare se era cosa tanto facile diventare proprietario di terreni creduti di pertinenza del feudatario.

Faccio notare questo per allontanare dalla Camera l'idea che i Sardi, se avessero voluto, se fossero stati laboriosi, col coltivare i terreni baronali, sarebbero ora proprietari di tutti i terreni da loro coltivati. La colpa non fu di essi, ma degli ostacoli che trovavano nella distruzione e negli incendi dei terreni che volevano coltivare, il difetto era della legge che non li proteggeva nel loro desiderio di diventare buoni agricoltori. Questo debbo dire per scolparli dalla taccia di pigrizia.

BOGGIO, relatore. Ella fa loro un'accusa ben più grave, perchè dice che erano ladri ed incendiari.

MASTIO. Ma la colpa era della legge.

GUGLIANETTI. E il fuoco nasceva forse spontaneo?

MASTIO. Non era tutelata la proprietà, quindi non vale il dire che i Sardi potevano diventare padroni di questi terreni, poichè essi andavano incontro a ben altro pericolo che a quello di diventare proprietari.

Voci. Ma erano i Sardi stessi che violavano queste proprietà!

PRESIDENTE. Prego il deputato Mastio a continuare, senza dare al suo discorso la forma d'una conversazione.

MASTIO. Nei comuni che avevano pochi terreni demaniali succedeva la stessa cosa. Non era permesso di acquistare la perfetta proprietà dei terreni. E perchè non era ciò permesso? Mi servirò delle stesse parole che dicevano questi componenti il Consiglio: « se lasciamo divenire proprietà perfetta quel poco che abbiamo, i nostri nipoti, i nostri pronipoti non troveranno più terreno per loro. »

Ora che i comuni hanno conservato questo patrimonio tale quale da secoli l'hanno conosciuto, il Ministero dice: siccome non ve ne siete fatti padroni quando potevate, ve ne do la metà per i vostri usi.

Si è detto: col seminerio di tre anni bastava perchè uno si facesse padrone; sicchè è colpa dei Sardi che non se ne sono fatti padroni.

Questo succedeva nelle cussorgie. Uno poteva semi-

nare sempre nello stesso luogo. Ma che cosa succedeva? Che il sindaco faceva pubblicare ed annunciare in chiesa che ognuno che voleva coltivare nei terreni demaniali, tal giorno andasse a lavorare; e così succedeva.

Ma il diritto di quel che seminava si estendeva solo al primo e secondo anno in cui seminava, mentre dopo quel raccolto non poteva più ritornare a seminare lo stesso terreno, perchè un altro poteva farlo in quel luogo, e ciò era opera del Consiglio affinchè non si acquistasse la proprietà perfetta. E perciò non era cosa tanto facile ad acquistare questa proprietà perfetta. Infatti quando venne la legge del 26 febbraio 1839 chi ne profitto? Sono stati i cussorgiali; ma gli altri non ne hanno profitto niente, perchè i terreni tutti gli anni sono rimasti tali quali erano.

Il comune di Villacidro non aveva sufficienti terreni per seminare: chiese al marchese di Villasor una estensione di terreno nel salto del luogo detto *S'acqua cotta*.

Nell'anno 1644 fu fatta questa concessione, e si fece l'istromento in senso che quando quelli di Villacidro seminavano, quel terreno era rispettato; quando era pascolo, l'ademprivo del pascolo era del comune di Villasor, come lo è attualmente malgrado vi siano state tante liti. Così che la Camera vede che non era facile acquistare la proprietà perfetta.

Si è detto poi per il pascolo delle ghiande: che cosa ne assorbe il comune? Poche ghiande; epperò non è contento della metà.

Se la Camera me lo permette, io darò lettura di una petizione pervenuta alla Commissione quando si discuteva la legge colla quale si domanda di più della metà, appunto per l'uso delle ghiande.

PRESIDENTE. Vole l'oratore proporre un altro emendamento? Egli parla sulla stessa proposta.

MASTIO. Parlo per lo stesso emendamento.

PRESIDENTE. Con quest'emendamento si propone la metà; proposta che fu accettata dal Governo; non vedo dunque il motivo per cui egli voglia spendere ancora parole su questo punto: mi pare che la questione è già abbastanza intricata. Su ciò non vi è dissenso nè per parte della Commissione, nè del Ministero.

MASTIO. Io voglio proporre i due terzi.

PRESIDENTE. Il deputato Fara Gavino propone la metà quando si tratta di pascolo.

MASTIO. Io voleva appunto addurre tutte le ragioni che militano in favore della proposta.

PRESIDENTE. Non ci è dissenso; Commissione e Ministero sono d'accordo a questo riguardo.

MASTIO. Accenno le ragioni che sono state addotte in contrario. Ma se non si vuole, taccio.

Voci. Parli! parli! (*Rumori*)

Altre voci. Legga!

MASTIO. « I sottoscritti, sapevoli che è imminente la discussione al Parlamento nazionale della legge concernente gli ademprivi nelle montagne dell'isola, volute demaniali, ravvisano ufficio indispensabile somministrare alla S. V. illustrissima brevi schiarimenti e nozioni sopra i diritti che questo comune di Neoneli (pro-

vincia di Oristano) ha da tempo immemorabile costantemente eserciti nella montagna di Canalefigu, posta in giurisdizione dell'istesso villaggio, ed in quella di Rollinuro, sita in territorio di Nuggedu-Sorradili.

« Nel 1798, intentatasi lite dal comune al feudatario perchè a torto esigeva che gli si corrispondesse un tributo per i diritti che l'istesso comune, come proprietario, godeva nella montagna di Canalefigu, pendente la lite quel feudatario, sulla tema non soccombette nelle spese, venne a trattative colla comunità, stipulando apposito atto di concessione in data del 7 luglio dell'istesso anno, ove confermava e lasciava libero al comune l'esercizio di tutti i diritti che innanzi godeva gratuitamente in quella montagna, imponendo il peso di un canone che insino al riscatto dei feudi pagavasi in natura, e dall'abolizione di essi fino al 1793 corrispondevasi in denaro: qual canone fu stabilito in 168 lire.

« I diritti che il comune di Neoneli con tutta ampiezza ha sempre esercitato nella suddetta montagna consistono nel pascolo di ogni sorta di bestiame, nella legna da ardere, nel legname per costruzione, e per attrezzi di agricoltura od inservienti per qualche uso, nei sugheri, nelle ghiande, nell'ingrassare i porci, in piante d'olivi ed in tutti gli altri usi inerenti ad un vero proprietario.

« Dal godimento di siffatti diritti il comune ritraeva annualmente da quella montagna un reddito sopravvanzante le 1500 lire; quale cifra, messa a riscontro coll'altra del sovra menzionato canone, assorbiva nove decimi e più del totale dei vantaggi; cosicchè, od il comune si riterrà per proprietario di quella montagna col solo peso di quel canone, oppure la cifra dell'utile che vi ricavava dovrà servire di base per stabilire la portata e l'ampiezza dei rispettivi diritti del comune, cioè del demanio regio, subentrato al feudale.

« Il demanio dello Stato, dal 1853 insino al presente, in cui si riservò in quella montagna il solo sopravanzo delle ghiande, che mai si verificò ad eccezione dell'ultimo raccolto e che risultò in lire 20 nella montagna di Canalefigu pel notevole scemamento dei porci, ha l'istesso demanio sconosciuti e calpestati i dritti del comune, con la vendita all'amministrazione Beltrami di 800 piante quercia sugheri in Rollinuro, di 2000 e più carri di legna da ardere per la fabbricazione della potassa, oltre a quella inserviente per carbone, di cui attualmente ha intrapreso negozio quell'amministrazione; colla vendita in Canalefigu all'istessa amministrazione nel 1853 e nel presente anno di 264 piante quercia rovere, e di 400 e più piante quercia sugheri, atterrandosi a scelta le più robuste e le più vegete a modo di devastazione vandalica; per cui il comune ha dovuto ricorrere ai tribunali e promuovere lite; quale atterramento di piante pregiudica di troppo gli interessi della comunità, sia che riguardisi come proprietaria o godentevi ademprivi, perchè in tal caso inutilizza i medesimi o li rende più circoscritti e meno estesi.

« Così pure l'istesso demanio nella montagna di Ca-

nalefigu ha fatto concessioni di 1000 e più carri di legna da ardere agli abitanti di Ortueri nello scorso anno, e ha dato in appalto i sugheri. »

Dimodochè, senza tediare ulteriormente la Camera con altre osservazioni, io le faccio conoscere che non sono i comuni soltanto che distruggano le foreste; no: i comuni si servono con qualche carità, ma il demanio distrugge, tagliando le migliori piante. (*Il ministro delle finanze accenna di no*)

Il signor ministro non sa quello che succede, ma bisogna vedere per accertarsene.

Diceva l'onorevole Boggio: il comune di Domus de Maria verrà a pagare 90,000 lire per 22,000 starelli di terreno che ha. Risponderò a questo proposito che vi sono in Sardegna dei comuni che hanno terreni molto migliori di quelli di Domus De Maria, che hanno 3000 ettari di terreno e non pagano che lire 1500.

I terreni di Domus de Maria valgono pochissimo, e non servono, dirò così, che pel pascolo delle capre. Bisogna dunque vedere dapprima il reddito che danno per stabilire la quota della tassa prediale.

Non vi è da temere pei comuni che la prediale porti alcun impiccio, perchè tutti i comuni la pagano, e facilmente; anzi la prediale in quasi tutti i comuni viene pagata dal solo pascolo. Dove non si è potuto mettere in pratica la legge, i pastori si servono delle terre per farvi pascolare i loro armenti, e pagano la prediale, lasciando che il padrone semini un anno o due sì, e uno o due no.

Per queste ragioni io credo che dando il demanio due terzi per i beni che hanno tutti gli ademprivi, la metà per quelli che ne hanno più di due, e un quarto per quelli che ne hanno uno soltanto, il demanio non è poi tanto largo, e non dà di troppo.

Osservavano ieri gli onorevoli Montagnini e Niel che in Lombardia un chilometro quadrato serve 100 persone. Gli onorevoli Montagnini e Niel devono notare che in Sardegna siamo privi d'acqua; invece delle immense ghiacciaie, da cui tant'acqua deriva e viene ad irrigare queste floride terre, i nostri terreni sono tempestati di vulcani: su vari chilometri di strada non incontrate camminando che pietre vulcaniche; sono terreni calcarei e poveri: me ne appello qui al marchese Di Santa Croce, egli ha dei vasti possedimenti, ha un coltivatore che fu in Piemonte per tanti anni ed a Parigi; eppure i suoi terreni talvolta li coltiva tutti gli anni, ma spesso, secondo le qualità, li lascia cinque e sette anni senza coltivo, affinchè col detrito vegetale si formi quell'*humus*, quel concime che possa alimentare la pianta. (*Il deputato Santa Croce accenna di no*)

Qui una giornata di terreno si affitta a 150 lire (*Oh! oh!*) secondo le qualità dei terreni, e invece da noi con quella somma si affittano 30 ettari. Bisogna insomma fare questi calcoli per vedere quale sia la tassa da pagare. Quando il terreno è poco fertile, è necessario lasciarlo riposare, è necessario avere del bestiame, anche perchè aiuta l'uno e l'altro. Per questi motivi io appoggio l'emendamento dei due terzi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se si domanda la chiusura, chiederò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Fara Gavino così concepito:

« La misura del compenso è fissata nei due terzi dei terreni coltivati od incolti, dei boschi e delle selve, soggetti a tutti gli ademprivi, e nella metà quando due almeno competono degli ademprivi di seminare, di pascolare erbe o ghiande e raccoglierne, o di legnare; consisterà nel terzo dei fondi gravati se compete solo uno di questi ademprivi, o competano esclusivamente quelli di scorzare sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formare carbonaie. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

L'onorevole Spano persiste nel suo emendamento?

SPANO. Io cedo la parola all'onorevole Cotta-Ramusino, il quale propone un altro emendamento in via di transazione, che credo più accettabile del mio.

PRESIDENTE. Dunque ritira il suo.

SPANO. Non lo ritiro, perchè quando venga respinto anche questo che verrà proposto dal deputato Cotta-Ramusino, cioè nel solo caso disperato; sebbene sfiduciato della mala prova che hanno fatto i due emendamenti che hanno preceduto il mio, e che potrà ancora fare un terzo, non lascierò certamente di sostenere alla Camera che, in via di giustizia, non si può ricusare l'accettazione dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, ed avrò la costanza di sostenere.

PRESIDENTE. Il deputato Mastio insiste sul suo emendamento?

MASTIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cotta-Ramusino.

COTTA-RAMUSINO. L'emendamento dell'onorevole Fara Gavino tendeva a stabilire una gradazione tra il compenso a darsi pei terreni soggetti a tutti gli ademprivi ed il compenso a fissarsi per quegli altri gravati soltanto di due o più. La Camera, forse per non altra causa se non per quella di evitare le molte difficoltà che si sarebbero presentate per riconoscere, se un fondo sia soggetto o no a tutti gli ademprivi, credette bene di respingerlo. Ora, siccome difficoltà pure gravi s'incontrerebbero per verificare se un terreno sia sottoposto o no ad un solo ademprivio, allo scopo di evitare molte e lunghe liti io crederei opportuno che l'articolo 3 si modificasse nel modo seguente:

« La misura del compenso è fissata nella metà per tutti indistintamente i terreni coltivabili od incolti, pei boschi e per le selve, soggetti ad ademprivi. »

Il Ministero e la Commissione, che tanto si sono opposti all'emendamento Fara Gavino, vorranno, lo spero, accettare questa mia proposta, mentre giustizia richiede che quella gradazione che non si è voluto introdurre

nella legge in favore dei comuni di Sardegna, non si lasci anco sussistere nell'interesse delle finanze.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi scritto il suo emendamento, e se sarà appoggiato, lo metterò in discussione.

LANZA, ministro delle finanze. L'emendamento che venne testè respinto consisteva nello stabilire una gradazione riguardo al compenso ai terzi per l'uso degli ademprivi, ed era basato principalmente sulla considerazione che il compenso doveva essere in proporzione del numero degli ademprivi, ossia dell'uso più o meno esteso ed importante che i comunisti fanno dei terreni demaniali soggetti a questi. E per sostenere siffatto emendamento si cercò di dimostrare che ragioni di giustizia, di equità, di logica direi quasi, conducevano a stabilire questa gradazione.

Questi sono i motivi che addusse principalmente l'onorevole Castagnola nel sostenere nell'ultima seduta quell'emendamento. Ora ci si viene proponendo un altro emendamento, il quale sarebbe appunto l'opposto del primo, e che non potrà certamente sostenersi cogli stessi argomenti, colle stesse ragioni colle quali erasi difesa la prima proposta; si toglie cioè col secondo ogni gradazione, e si stabilisce un compenso unico, qualunque sia il numero e la qualità degli ademprivi esercitati sui terreni demaniali.

Ora, o signori, io credo che se il primo emendamento peccava nello stabilire tale gradazione in modo da rendere assai difficile l'applicazione della legge, questo poi pecchi nel senso opposto; giacchè vorrebbe dare lo stesso compenso tanto a chi ha quasi l'uso intero di un terreno, come a coloro che godrebbero solamente di un diritto d'ademprivio. Coloro i quali avessero solamente il diritto di legnare o di tagliare piante verrebbero ad avere per compenso di questo diritto la metà del terreno come quelli che avessero tutti i diritti d'ademprivio riuniti, cioè quello del seminare, del pascolare, di fare legna, di atterrare piante per costruzioni proprie, di raccogliere erbe, di fare carbonaie, e via dicendo. Ora mi pare sia immensa la distanza tra l'uso e il diritto del primo e quelli del secondo, e che però sarebbe cosa altamente ingiusta il concedere questo compenso. Nè mi si dica che con ciò si semplifica di molto la legge; giacchè mi pare che attenendoci a due gradazioni solamente, cioè a compensare con un terzo quelli che fanno l'uso di un solo ademprivio, e colla metà quelli che ne hanno due o più, l'esecuzione della legge, cioè l'accertamento di questi diritti, non riesca difficile, mentre appena constatato che un comune abbia il diritto di un solo ademprivio, qualora esso non provi di averne di più, gli verrà subito stabilito il terzo; e così pure appena conosciuto che un comune ne abbia di più, senza cercare a qual misura si estenda, gli verrà subito concessa la metà.

Non vi sarebbe adunque grande difficoltà nell'esecuzione di questa disposizione, e si stabilirebbero due estremi di compenso, che sono facilmente giustificati dalla maggiore o minore importanza di questi usi medesimi. Una

considerazione, che non venne ancora presentata alla Camera, e che m'importa di fare riguardo ai compensi a darsi agli ademprivisti sopra i terreni di proprietà demaniali, è la seguente: sopra questi stessi terreni demaniali, sui quali gravitano gli usi di ademprivio, vi gravita pure un altro uso, che è quello dei cussorgiali. Ora, prima di assegnare agli ademprivisti il compenso nella metà o nel terzo, il Governo dovrà pur dare una porzione a questi cussorgisti.

Non bisogna adunque credere che, quando il Governo abbia assegnato il terzo o la metà, il rimanente gli rimanga libero; dovrà ancora dedursi la porzione da darsi ai cussorgiali. Questa porzione la Commissione la propone nel quarto; io mi attendo, quando saremo giunti all'articolo relativo, che sorgerà qualche deputato della Sardegna a proporre ancora un aumento. In questo stato di cose è agevole il convincersi che ben poco rimane al Governo. Tanto più poi se vi aggiungerete ancora le spese che esso dovrà incontrare per fare questa liquidazione, essendo noto che, prima di venire alla divisione dei terreni coi comuni, deve il Governo appurarli dai diritti che possono competere ai terzi.

Parmi quindi d'aver dimostrato che sarà molto moderata la porzione che spetterà al Governo, e che essa certamente non eccederà in valore tutti quei capitali e tutte quelle spese, non che quella diminuzione di prodotti che fin qui dovette sopportare per venire al riscatto definitivo delle proprietà in Sardegna e per stabilirvi la proprietà perfetta.

Non bisogna dimenticare, o signori, che il Governo dal 1853 in poi non riceve alcuna contribuzione principale sopra queste terre soggette ad ademprivio, ed inoltre paga le sovrimposte legali tanto provinciali che comunali.

Parmi dunque che ragioni di giustizia richieggano che nella liquidazione definitiva di queste proprietà rimanga almeno al Governo quel tanto che possa rimborsarlo di queste spese. Esso non vuole fare una speculazione; ma sarebbe anche ingiusto che una parte considerevole delle spese già incontrate dovesse ricadere a carico degli altri cittadini dello Stato. Io sono persuaso che i Sardi non pretendono che questo avvenga.

Per tutte queste considerazioni io mi lusingo che la Camera vorrà respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Cotta-Ramusino, col quale si concederebbe la metà di compenso per risarcire i comunisti della perdita dell'uso degli ademprivi, in qualsiasi condizione essi si trovino, sia cioè che i loro usi siano limitati ad un solo ademprivio, sia che abbraccino tutti gli ademprivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Cotta-Ramusino, il quale stabilisce che la misura del compenso sia fissata nella metà per tutti indistintamente i terreni coltivabili ed incolti, per i boschi e per le selve, soggetti ad ademprivio.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

Ora rimane l'emendamento proposto dal deputato Spano, di cui darò lettura...

SPANO. Permetta che ne dia lettura io stesso...

PRESIDENTE. Lo ha modificato?

SPANO. Forse di qualche parola.

Nello sviluppare l'emendamento ne darò lettura, e pregherò la Camera di ascoltarlo con qualche attenzione, al pari delle ragioni che ne addurrò in appoggio.

Fin dalla seduta di sabato io aveva dichiarato come credessi accettabili gli altri emendamenti proposti a questo articolo 3 solo in via di transazione; come però stimassi che l'emendamento da me proposto fosse fondato in ragione di legge e rigore di giustizia.

Quest'emendamento consiste nelle seguenti parole:

« I proprietari dei fondi soggetti alle servitù, conosciute in Sardegna sotto il nome di ademprivio, dovranno renderli liberi mediante indennizzazione agli ademprivisti da pagarsi in danaro o colla cessione di una parte dello stabile gravato, corrispondente sempre nel suo valore alla quantità degli utili che attualmente ne ritraggono o ne ritraevano, capitalizzati al cento per cinque.

« Questa liquidazione verrà eseguita colle norme prescritte dalla legge civile, che regola l'espropriazione forzata per ragione di pubblica utilità. »

Io diceva questo mio emendamento essere fondato in legge; non voglio però stancare più oltre la Camera colla citazione di testi di legge, ai quali potrei dire che è assolutamente appoggiato, e che furono già citati dai molto onorevoli colleghi che nelle scorse tornate parlarono: però non posso egualmente dispensarmi di stabilire la massima, che credo debba sorgere logica, legittima, ragionevole conseguenza di quanti discorsi si sono fatti dai deputati, ministro, commissario regio e Commissione, che hanno parlato sopra questa materia.

Da quanto dunque la Camera ha sentito finora, l'ademprivio consiste od in potere seminare quell'estensione di terreno che è sufficiente a qualunque ademprivista, od in potere pascolare bestiame in quei terreni che sono destinati al pascolo, od in potere tagliare legna pei bisogni della costruzione o per fare fuoco, o finalmente in potere raccogliere delle ghiande per uso dei porci domestici chiamati *mammalitus*, o di farli pascere negli stessi salti e selve ghiandifere dai porci così detti *rudì*, e via discorrendo. E tutti questi usi, giusta la necessità degli utenti soltanto, esino ad essere soddisfatte: se dopo il soddisfacimento di queste necessità eravi un superfluo o sopravanzo, ne godeva il demanio. Dunque al comune il necessario, al demanio il superfluo. Quindi niuno, a mio credere, potrà contrastare che negli otto o dieci anni di esperienza che si è fatta dall'epoca della abolizione dei feudi a questa parte, il Governo od i comuni debbano avere dei dati statistici per comprovare i loro rispettivi diritti.

Dissi il Governo ed i comuni; conciossiachè questi ultimi avendo continuato a pagare in danaro al primo, quanto anticipatamente corrispondevano ai feudatari in natura, ragione voleva che proseguissero a fruire degli stessi diritti dei quali godevano prima che venissero i feudi riscattati. A più forte ragione il Governo;

posciachè, pretendendo egli di essere in tutto succeduto ai feudatari, ed avendo più regolare amministrazione per mezzo di zelantissimi agenti fiscali, che chiamansi forestali o demaniali, deve ormai sapere a punto fisso a quanto ascendesse annualmente il ricavato da questo superfluo ad esso lui spettante.

Dunque? Si faccia base del compenso l'utile degli utenti e il superfluo del proprietario, ed in allora soltanto avrà base legale e principio di giustizia questo articolo terzo della presente legge.

Nè mi fa specie quello che mi si oppone dai difensori del progetto ministeriale adottato dalla Commissione, che, cioè, riconoscono il mio emendamento ottimo in teoria, ma che ciò non pertanto troverebbero immensa difficoltà nella sua attuazione pratica; posciachè a questo, che realmente a prima vista sembra un argomento che renda la questione intricata e che debba ritardare l'applicazione della legge, io risponderò con un altro argomento già preesistente nella stessa materia, e questo argomento lo traggio dalla liquidazione fatta allorchè si stabilirono i compensi per il riscatto dei feudi, le di cui terre in oggi si vorrebbero da ogni servitù di uso liberare, riscattare, redimere. Ora, se per centotrentatré e più prestazioni che dai vassalli corrispondevansi in allora ai singoli feudatari in natura, per poter tranquillamente godere di quelli stessi usi che in oggi si vogliono abolire, si è arrivato a poter ottenere basi fisse, e fu stabilito un pecuniario compenso nel modo e sopra le stesse basi del mio emendamento, io non saprei comprendere come tante difficoltà vi si vogliano vedere al presente, mentre molto più semplificata la cosa, a me ed a qualunque ben pensante dovrebbero apparire tutti gli ostacoli spianati, dico anzi affatto tolti di mezzo ad ottenere lo scopo bramato.

Ma poniamo pure che tuttora ve ne siano! E vorreste voi, o signori, sancire una legge ingiusta nella sua maniera di compenso, solo per non affrontare la difficoltà, o per la sola ragione che si dovrebbe ritardare molto a vedere il risultato che tutti se ne propongono? Io non lo credo, e neppure posso supporlo.

Ma si disse ancora di peggio, avvegnachè mi pare di avere udito che abbastanza se n'erano fatti di sacrifici per la Sardegna, e che bisognava farla finita colla medesima, votando ed imponendole la legge tale e quale venne proposta. In verità queste parole sono quelle che mi hanno più colpito, mentre io confesso che non conosco quando, quali e quanti sacrifici siansi finora fatti; e per convincervi del contrario, io leggerò il rendiconto presentato dallo stesso Ministero nell'anno 1856, lo spoglio cioè dell'amministrazione finanziaria dell'anno 1848...

PRESIDENTE. Questo non ha che fare colla questione attuale.

SPANO. Mi riservo dunque ad altra circostanza, che spero non sia lontana. Intanto farò ritorno alle difficoltà che mi si affacciano.

Io ripeto dunque che, se si sono potute fare sparire queste difficoltà allorchè si trattò coi feudatari, non

vedo perchè ora che la questione è più semplificata non sia possibile di ciò fare, e fare pure così presto da non rimanere per molti anni ancora nello stato anormale che è il presente, ponendosi immediatamente all'opera onde siano aboliti gli ademprivi di fatto e non di nome, come avverrebbe diversamente operando.

Ma avvi ancora di più: ponete che ci vadano dieci anni ed anche venti. Non per questo potreste voi legalizzare una ingiustizia, cosa la più riprovevole, e più riprovevole ancora quando si commette dal Corpo legislativo.

Io non vi dirò, o signori, che largheggiate; i Sardi saranno contenti quando darete loro quello che è giusto. Ed in allora soltanto avrete diritto di chiedere che la vostra proprietà o porzione sia rispettata, quando avrete diviso col vostro avversario, ritenendo quello soltanto che vi spettava, e facendogli aritmeticamente conoscere che a lui avete lasciato in piena disponibilità quanto gli era a rigore di giustizia dovuto. Imperocchè, qual è lo scopo principale di questa legge se non quello di consolidare o fare rispettare le diverse proprietà ora divise e spesso ancora invase nella Sardegna?

Ebbene, o signori, io ve lo dico, sancendo la legge nel modo che l'ha proposta il Ministero, accettata la Commissione e sostenuta il commissario regio, voi non consoliderete, ma distruggerete la proprietà nell'isola nostra! E chi sarà buono difatti ad impedire che in quelle lontane e disabitate regioni ove di rado suolsi vedere orna di uomo, un qualche malarrivato capraro (che voi direste piuttosto mascazone, ed io non potrei dire che scongiato), servendosi del semplice mezzo di un zolfanello, non vi mandi in fumo e faccia incendiare quella intiera tanto preziosa, perchè secolare, rispettabile selva o foresta? (*Movimenti*)

A me oggi il triste e duro ufficio del vaticinio, al solo scopo di prevenire maggiori mali. A voi fra qualche anno la tarda riflessione di non avermi ascoltato, e per conseguenza?... Un inutile pentimento! (Bene! *dalla sinistra*)

BOGGIO, relatore. Dirò brevissimamente i motivi per i quali la Commissione non può accettare questo emendamento. Anzitutto la sua redazione deve avere tranquillato coloro che temessero ancora che per avventura gli ademprivi costituissero una ragione di proprietà, come la Camera ha udito, lo stesso opponente, l'onorevole Spano, dichiara che gli ademprivi sono una semplice servitù.

SPANO. Domando la parola.

BOGGIO, relatore. Premessa quest'avvertenza, dirò che la Commissione non può accettare questo emendamento per due motivi: primieramente, essa non può concorrere nel concetto espresso dall'onorevole Spano che il solo sistema giusto sia questo che egli propone, mercè un'aritmetica proporzionalità del compenso al valore rappresentato in ciascun caso da ogni singolo ademprivio.

L'onorevole Spano contraddice a se stesso, poichè, se egli avesse avuto la persuasione che questo da lui pro-

postoci sia il solo modo giusto di finire la controversia, non avrebbe appoggiato l'emendamento, che non ha guari fu dalla Camera respinto. (*Risa di assenso*)

Per ultimo bisogna fare una legge possibile; la Camera ha discusso tre o quattro giorni per formarsi una idea sul valore del vocabolo *ademprivio*; si è invocato il greco, il latino, l'ebraico, e tutte a un dipresso le lingue della torre di Babele; e ne avemmo questo risultato, che lo stesso onorevole Fara Gavino confessava che non ci fu modo di intendersi sulla parola. Dica ora la Camera che cosa avverrà, se in ogni e singolo caso di ademprivio si dovrà fare una discussione giuridica per sapere che cosa valga l'ademprivio.

È evidente che non sarebbe più questione di mesi o di anni; non so quanti lustri appena basterebbero per l'attuazione completa della legge; quindi è che la Commissione, desiderando che gli ademprivi siano davvero efficacemente aboliti entro un breve termine, respinge risoluta l'emendamento dell'onorevole Spano.

SPANO. Credo di avere già risposto preventivamente alla difficoltà messa innanzi dall'onorevole relatore della Commissione, non tedierò quindi d'avvantaggio la Camera intrattenendola a sentire le stesse cose. Comunque sia però, e per quanto sembri difficile l'operazione, comunque debba riescire spinosa, la giustizia non deve mai manomettersi, ed è opera molto meritoria, appunto perchè faticosa, che piuttosto il legislatore venga a sbarcarsi in un mare di difficoltà, di quello sia dare *una vera sciabolata* per non sfidarle.

Coll'emendamento da me proposto cercai il mezzo più facile di conciliare gl'interessi dei comuni dell'isola e del Governo; ebbi in mira, ripeto, prima d'ogni altra cosa la giustizia, e preferivo che a qualche difficoltà si andasse incontro, anzichè mancare ai principii di sana ragione.

Quanto poi alla questione di proprietà, cui testè accennò l'onorevole Boggio, dirò che certamente io non potevo ormai più sostenere questo diritto di proprietà nei comuni, perchè, definito a chi spetti coi due precedenti articoli della presente legge, non era da legale il sostenere una questione irrevocabilmente decisa.

E qui porrò fine alla mia risposta per l'onorevole Boggio, contrapponendo poche parole alle molte sue osservazioni, perchè anch'io legale come lui, non poteva egli sopprimmi affatto digiuno delle cose legali; anzi mi fece molta impressione come logico quale egli è, e così pronto a dedurre conseguenze non solo dai suoi, ma ancora dagli altrui discorsi, non abbia eziandio dedotto quest'una da quanto di già finora dissi: che amo quanto lui la totale abolizione degli ademprivi; ma che, abituato da lunga pezza ad amministrare la giustizia, vorrei che si abolissero con legale e giusto compenso da darsi agli utenti in terreni o in danaro, e non in semplici parole; che se qualche volta divertono, molto spesso annoiano; ma non sono atte a soddisfare in alcun caso i bisogni dei così detti ademprivisti.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Io vorrei vedere se non possa trovarsi

qualche modo di conciliare questa differenza. Il sistema del Governo e della Commissione è di troncare colla legge tutte le difficoltà possibili. Questo sistema ha il suo vantaggio, ed io credo, per le ragioni da me esposte, che, in materia sì grave ed eccedente l'indole e le proporzioni delle differenze che si risolvono colle regole ordinarie della giustizia civile e rigorosa, il Governo e la Camera sono in piena facoltà di calcolare la maggior convenienza politica, e di largheggiare nell'accordare le indennità e i compensi. Fissando i compensi e largheggiando nell'accordarli, nessuno potrà lagnarsi di ciò che la legge ordinerà finchè si tratti di beni del demanio. Ma bisogna ricordare che esistono 500 mila ettari i quali non appartengono al demanio.

Ho chiesto l'altro giorno in proposito qualche spiegazione al Ministero o alla Commissione; il commissario regio mi ha favorito qualche cifra, e in parte le spiegazioni che io desiderava, ma non ha rischiarato abbastanza il fatto positivo che io accennava; quindi spiegherò meglio la mia idea per farmi strada ad una proposta. Il punto mio di partenza era allora ed è adesso che veramente esistono 500 mila ettari, per i quali il compenso sarà dovuto non dal demanio, ma da privati o da corpi morali.

Ora, per questi non possiamo largheggiare ed arbitrare a talento nel fissare le quote dei compensi ed il modo. La proposta attuale di legge prese il sistema di sostituirsi in tutto ai privati, tanto nell'articolo che stiamo discutendo, in cui è la legge che fissa il compenso eguale per tutti, quanto negli articoli posteriori, i quali dichiarano che sarà l'intendente incaricato di fare i lotti tanto per i beni per cui il compenso è dovuto dal demanio, quanto per gli altri. Ora mi pare che questo abbia due inconvenienti; primieramente urta in certo modo con quel principio di equità, il quale vorrebbe che qualche facoltà si lasciasse al proprietario ed agli interessati intorno al modo di regolare il fatto loro. È giusto che la legge, per ragioni di pubblica utilità, sopra prima gli ademprivi, ed obblighi i proprietari a dare i dovuti compensi agli ademprivisti; ma non credo parimente giusto che la legge fissi e determini il compenso che in qualunque caso debba darsi, precludendo ogni via a transazioni fra gl'interessati, e col tener conto delle condizioni speciali, con evidente pericolo di danneggiare talvolta e gli uni e gli altri.

Vi è poi un'altra cosa da considerare: questa legge versa sopra una materia che tutti confessiamo molto grave, complicata, e che si riferirà a circostanze molto varie in pratica, e che non possono essere conosciute e prevedute; questa è legge che tocca quasi la metà del territorio della Sardegna e la ragguardevolissima parte dei suoi abitanti, massimamente la popolazione rurale che è la meno facile a comprendere il vantaggio politico della legge e la convenienza di recedere dalle sue antiche abitudini. Non mi parrebbe adunque sconveniente di fare una distinzione; cosicchè, mentre la legge parla e decide su tutti i beni demaniali, ed offre un compenso che essa crede, per quanto abbiamo inteso dal commis-

sario regio e da tutti i propugnatori della legge, abbondante, lasci poi qualche luogo alle transazioni fra i particolari, nei casi in cui il compenso deve essere dato da altri che dal demanio.

In conseguenza, io accetterei l'articolo 3 quale sta nel progetto della Commissione, aggiungendovi solo qualche parola che spieghi che questa determinazione del modo di divisione del terzo o del quarto riguarda il demanio ed i beni demaniali sui quali si è lungamente discusso, per fare vedere che i comuni vi hanno una qualche ragione particolare; ma quando si tratti degli altri 500,000 ettari che sono in possesso di altri proprietari, beni di cui alcuni furono comperati a titolo oneroso dai proprietari, io crederei meglio che, stando fermo il principio generale che sopprime tutti gli ademprivi, e perciò anche quelli che colpiscono questi beni, quanto al modo e misura dello aggiustare le partite fra codesti proprietari e i loro ademprivisti si adottasse un emendamento più ristretto di quello proposto dall'onorevole Spano, che obbligasse i proprietari a svincolarsi ed a compensare con cessione di beni o con danaro gli ademprivisti; senza però fissarne genericamente la quota. Se le parti si accordano, la cosa si finirà facilmente; in ogni caso, decideranno i tribunali ciò che sia dovuto ai casi singoli, secondo le circostanze e la natura degli usi ademprivili che gravano tali beni.

Potrà anche adottarsi l'idea della Commissione dell'anno scorso che proponeva che l'intendente potesse intromettersi nel fare queste divisioni al modo stesso che opererà quelle dei beni demaniali, ove ne fosse stato richiesto da una delle parti. Che se le parti non si comporranno, decideranno i tribunali in queste cause, come in tutte le altre cause, di compensi reciproci e di divisione di comunanza di beni e di interessi. Per verità, una volta tolto l'ademprivio, una volta fatto il gran colpo di sciogliere questi beni, non rimane altro che farne una divisione equitativa del genere di tutte le altre divisioni di proprietà.

Nè mi pare che possano presentare grandi difficoltà e litigi queste pratiche, quando si limitano ai soli beni che appartengono ad altri che al demanio.

Mi pare d'altronde che anzi si faciliterà l'esecuzione della legge, in quanto che il Governo cominci a dare l'esempio e l'impulso nell'applicare la legge colla divisione immediata dei beni suoi; gli altri seguiranno o di buon animo o se non altro perchè sentiranno che dalla legge stessa sono obbligati a farlo, un po' più presto od un po' più tardi, a condizioni da concordare o da definire in via giuridica, e potranno facilmente entrare in temperamenti conciliativi, per mezzo dei quali si giungerà a fare nell'interesse dei particolari la divisione in proporzioni più giuste e ragguagliate ai casi simili, che non si farebbe con un taglio generale.

Con questo parmi anche che si eviterebbe la lagnanza che da alcuno ho sentito muovere, che in certi casi si dia troppo ed in altri troppo poco. I particolari saranno obbligati a svincolarsi, e si svincoleranno per quel compenso che tra le parti sarà concordato.

PRESIDENTE. Ella dunque propone un altro emendamento diverso da quello del deputato Spano.

DELLA MOTTA. Io proporrei che, quando si voterà l'articolo 3 della Commissione, si restringa ai soli possedimenti demaniali; con farvi poi un'aggiunta relativa ai beni non demaniali, secondo lo spirito dell'emendamento del deputato Spano.

SPANO. Domando la parola per uno schiarimento di fatto.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ammetterebbe il sistema del Governo quanto ai beni demaniali, e la massima dell'emendamento proposto dal deputato Spano quanto ai beni dei privati.

È dunque necessario formulare l'articolo in modo diverso.

SPANO. Domando la parola.

Partirebbe l'onorevole Della Motta da un buon principio, se in Sardegna veramente ci fossero privati che possedessero di questi beni; ma i privati in Sardegna non ne hanno di questi terreni soggetti al diritto di ademprivo, giacchè quelli da loro comprati o furono chiusi, e sono proprietà perfette ove nessuno può esercitare più oltre quella così detta comunione di pascolo che vigeva anticamente e molto rassomigliava agli ademprivi; oppure sono tuttora in aperto, e dopo la promulgazione della legge del 1851 tutte quante le proprietà aperte o chiuse, cioè i terreni appartenenti ai privati, diventarono proprietà perfette, svincolate da questa comunione di pascolo. Dunque non vi rimase comunione di pascolo che per un altro abuso uguale invalso, cioè quello che in certe comunità si suol fare anche al presente, ove molti comunisti, essendovi possidenti di bestiame di diversa specie, si combinano di farlo pascolare insieme negli appezzamenti di terreno aperto di vari proprietari, per mezzo od in forza di una convenzione, o redatta in iscritto davanti i Consigli comunali, oppure redatta e scritta tra di loro privatamente, per cui spesso statuiscono la facoltà di pascolare promiscuamente e liberamente in quei terreni, tuttochè appartenenti a privata proprietà.

Si tranquillizzi dunque l'onorevole Della Motta, se egli di questi parlare intende, perchè io lo credo uomo giusto e ragionevole, e spero perciò vorrà adottare il mio emendamento; si tranquillizzi, poichè, senza apportare al mio alcuna correzione, egli otterrà lo scopo che ci proponiamo entrambi.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma queste sue ultime considerazioni pare che conducano ad appoggiare la proposta ministeriale, poichè ella dice che non vi sono fondi soggetti ad ademprivo in favore dei privati.

SPANO. Dico che non vi sono proprietà di privati che sieno soggette ad ademprivo. (*Rumori*)

DELLA MOTTA. Domando la parola per dare una spiegazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Falqui-Pes.

FALQUI-PES. Signori, io non entrerò nuovamente nella questione che per lo spazio di sette giorni si di-

batte, se cioè fosse e sia proprietà dei comuni tutta la estensione territoriale della Sardegna e prima e dopo il riscatto dei feudi; non entrerò neppure nella questione sull'etimologia della parola e sulla natura degli ademprivi; io mi propongo solo di chiarire i fatti, onde togliere gli scrupoli stati affacciati dall'onorevole Della Motta.

Onde riescire in ciò, io prego l'onorevole Della Motta e la Camera di considerare quello che si fa con questa legge. Con essa si vanno ad eseguire tre distinte operazioni; la prima riguarda i comuni ed il demanio; la seconda, il demanio i comuni ed i comuni tra loro; la terza, i comuni coi corpi morali e coi privati.

S'intende con questa legge di stabilire la proprietà perfetta che oggi non esiste a causa degli ademprivi, poichè il demanio non può disporre dei suoi beni, essendo questi soggetti all'ademprivo; gli ademprivisti non ne possono disporre neppure, perchè non ne hanno la proprietà.

Ora qual è il sistema che vi propone la legge? La legge entra tra il demanio ed i comuni, e dice: aboliamo una volta gli ademprivi, diamo un compenso per questi, ed il demanio potrà allora liberamente disporre della parte che gli rimane, ed i comuni disporranno liberamente della quota che sarà loro assegnata.

Ma non è questa la sola operazione che si propone la legge di fare; si provvede anche agli interessi dei comuni, e questo interesse è a considerarsi sotto duplice aspetto.

Avviene, per esempio, che due o tre comuni, appartenenti allo stesso feudatario, godono in comune dell'ademprivo, ossia di quegli usi che riguardano il pascolo, il seminerio, il diritto di legnare, e simili.

Quanto a questi, che fa la presente legge? La legge abolisce d'un colpo anche questa comunione. Non vi deve più essere comunione fra comune e comune. I comuni, i quali hanno un diritto di ademprivo esercibile in comunione sui terreni demaniali, debbono dividere tra loro la quota che verrà loro assegnata, e di questa quota ciascun comune diverrà particolarmente proprietario e ne avrà la libera disponibilità, appunto per evitare le collisioni e le gelosie, fomite perenne di discordie e di dissidi, e spesso anche di luttuose conseguenze.

Ma vi è anche un altro aspetto in cui ponno considerarsi i comuni fra di loro, perchè si riconosce un'altra comunione tra di essi, cioè godono alcuni un diritto di ademprivo in terreni di pertinenza del comune limitrofo e viceversa.

Supponete, come non è raro nel suolo nostro, un comune, o signori, posto in luogo montagnoso, ed un altro situato in una pianura, e che a quest'ultimo sovrabbondino i terreni pel seminerio, mentre al primo sovrabbonda la legna per ardere, per utensili agricoli e per altri bisogni. Ora il bisogno che cosa ha consigliato in questi comuni? Ha consigliato di introdurre tra di loro una specie di reciprocità, acciocchè i comuni, i quali avevano bisogno di terreni per seminare, ne fossero forniti da quelli che ne sovrabbondavano, e viceversa quelli

che avevano sovrabbondanza di legna permettessero agli abitanti dell'altro comune di provvedersene per dritto di reciprocità, e buon'armonia tra vicini. Ora la presente legge vuol togliere anche questa comunione, anche questi usi comunque originati da amicali convenzioni, e coll'andare del tempo anche legittimamente prescritti.

Dopo l'abolizione degli ademprivi nessun comune avrà diritto di legnare nel territorio d'un altro comune, non vi sarà più un comune che abbia il diritto di seminare sulle terre di un altro. Colla cessazione dell'ademprivio mediante il compenso dovrà ciascun comune contentarsi del compenso del dritto di cui godeva, ed abbisognandone ulteriormente dovrà provvedersene altrove. Ecco il vero effetto della legge.

Ho già spiegate due delle operazioni alle quali questa legge provvede; rimane la terza, che riguarda i corpi morali ed i privati. Mi rincresce che a questo riguardo non possa andare d'accordo coll'onorevole Spano, per le ragioni che andrò svolgendo.

La storia ci fa conoscere le donazioni che da tempi remotissimi i giudici d'Arborèa, sovrani del luogo, hanno fatto alle varie corporazioni religiose. Non starò a farne una minuta descrizione; basterà, per norma della Camera, che io citi due o tre esempi.

Sa la Camera che si sono fatte delle concessioni all'abbazia di Santa Maria di Saccargia, che si sono fatte delle donazioni ai benedettini di San Leonardo, che si sono fatte delle donazioni alla mitra d'Oristano. Ora su questi terreni, dati, come vedete, a corpi morali, si esercita pure il diritto d'ademprivio. Mi basterà indicare che nei beni di San Leonardo, prima dei benedettini, poi commenda dell'Ordine gerosolimitano, ed oggi amministrati dalle finanze, vi esercitano e vi hanno goduto e vi godono diritti d'ademprivio i comunisti di Santa Lussurgia: ed in ordine ai salti dell'arcivescovato d'Oristano, vi sono dei comuni i quali godono essi pure degli ademprivi, o che sono in contestazione e per cui pendono liti avanti ai tribunali.

La legge che ci viene proposta toglie anche questi diritti, non vuole più che vi sieno comunioni d'uso, coercitivi della proprietà tra il corpo morale e la mensa, e godranno gli utenti invece dell'assegnamento che sarà loro fatto.

Ma, oltre i corpi morali, l'operazione si estende anche ai privati. Ma sotto questo nome io credo che si accenni ai cussorgiali, non perchè proprietari privati, ma semplici privati possidenti. E qui la questione si rende più intricata perchè implica un altro ordine d'idee.

Bisogna formarsi una giusta idea di questa parola.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che sospendesse a questo proposito, perchè...

FALQUI-PES. Io non intendo di pregiudicare la questione, quando su queste cussorgie vi è un articolo particolare. Io solamente vorrei dire che cosa si intenda per *privati* nella proposta di legge che viene fatta.

Le cussorgie o sono state occupate e concesse a titolo di vera proprietà per coltivarle, piantarle e farne

usi propri, come sono quelle di cui si parla nel pregone del conte Des Hayes del 2 aprile 1741, citato dall'onorevole Satta-Musio, e queste non sono riguardate dalla presente legge. Ve ne sono però delle altre le di cui concessioni sono state fatte a puro titolo di pascolo, e sono queste che riguardano la legge degli ademprivi.

Quanto alle prime, la legge riserva ai possessori di fare valere i loro diritti di proprietà, per gli altri, si provvede in modo speciale all'uso che era loro accordato, nè in ciò io intendo entrare per ora.

Dirò solo: sapete, o signori, quale era questo diritto d'uso che si accordava a questi cussorgiali? Era precisamente ristretto all'uso del pascolo dell'erba, e niente di più; tanto è vero che nei quattro mesi dell'anno nelle selve, nei boschi, ove vi fossero dei ghiandiferi anche questo pascolo che avevano avuto dai feudatari era loro inibito, e dovevano allontanare dalla cussorgia il loro bestiame per lasciare libero il pascolo delle ghiande ai porci del comune, mediante il pagamento dei soliti diritti, e non rientrano col loro bestiame che dopo il 17 gennaio.

Poste queste circostanze di fatto, voi ora sapete che vi esistono diritti che si esercitano dai comuni nei beni demaniali, diritti d'uso che si esercitano nei comunali, diritti che si esercitano nei beni d'enti morali, ed in qual senso possa dirsi che ve ne sono di quelli che si esercitano non in beni di privativa pertinenza e proprietà dei privati, ma bensì posseduti da privati, cioè, come ho detto, dai cussorgiali che li godono a titolo di pascolo.

L'onorevole Della Motta io credo che vorrà tenere conto di questo schiarimento. Ma egli diceva poi, che il Governo possa stabilire un mezzo d'accomodamento per quel che è proprio, la cosa si capisce: ma che voglia entrare il Governo a stabilire il modo, la cifra del compenso per quello che appartiene al comune od ai corpi morali, questo non può stare, questo lederebbe la libera disponibilità che ha ciascuno delle cose sue. Ma a questo proposito io gli direi che il suo argomento prova troppo, e provando troppo, prova nulla.

Non è egli forse un diritto quello d'uso? Non avrebbero i comunisti dritto di dire: noi vogliamo continuare ad avere l'uso, non vogliamo compensi. Eppure colla votazione dell'articolo 1 la questione è già decisa; questo diritto che apparteneva ai comunisti è già abolito.

Di più non sono rari gli esempi in questa materia, e la Camera si è già molte volte pronunciata per tutto ciò che rafforza il principio della libertà ed il benessere delle popolazioni.

Noi vediamo che le alienazioni dei beni demaniali si facevano prima per enfiteusi e per vendite; nel 1852 la Camera ha creduto opportuno di restringere questa facoltà con dire: no, non si faranno più per enfiteusi, si faranno per vendite, appunto perchè nelle enfiteusi si sono riconosciuti quegli inciampi che ci danno in gran parte gli ademprivi; se dunque non si è creduto lesivo dei diritti che spettano a ciascuno di disporre liberamente delle cose sue, quando si è trattato del modo di

contrattare, io non vedo come si voglia dire ora inceppamento alla libertà quello di stabilire un punto fisso dal quale si parta nello stabilire un compenso.

Lo faccia il demanio per sè, ma lasci la libertà ai comuni; ma per qual ragione? Diciamo: lo faccia per sè, appunto per evitare le gravi difficoltà che s'incontrerebbero nell'eseguimento della legge. E queste difficoltà sono elleno minori per rapporto ai beni che appartengono ai corpi morali, ai comuni od ai privati nel caso ivi accennato? Mainò!

Se una base si è cercato di stabilire per regolare il compenso dei beni demaniali, una base conviene pure stabilire per regolare le transazioni tra comuni e corpi morali, tra demanio, i comuni ed i privati.

Ora io dico che se l'onorevole Della Motta insisterà in pretendere che si facciano tutte queste suddivisioni cui ha accennato, segnatamente rapporto alle cussorgie, la cosa non farà che intrecciarsi sommamente di più, e la perdita di tempo che egli lamenta nell'eseguimento di queste operazioni, io credo che si accrescerebbe del doppio quando si adottasse il sistema da lui proposto.

In questo senso pertanto io ritengo che una base bisogna assolutamente fissare: il *quid et quantum* di questa base è quello che è in contestazione.

Ho creduto con queste osservazioni d'illuminare l'onorevole Della Motta e fargli conoscere, come ho di già accennato, che esistono ademprivi in terre demaniali, ademprivi che si esercitano tra comuni e comuni nelle terre comunali, che esistono ademprivi i quali si esercitano nei beni dei corpi morali, che finalmente vi sono ademprivi i quali si esercitano nei beni dei privati, ossia dei cussorgiali, come ho detto di sopra.

La stessa regola adunque che il Ministero propone per troncare una volta questi abusi, per sciogliere una volta tutte le difficoltà che possono nascere, è giusto che si tenga per gli uni e per gli altri, perchè è lo stesso il principio, è la stessa la causa; e quando una volta vuol troncarsi il male, bisogna che la scure cada sulle radici e le tronchi onde non vengano nuovamente a ripullulare. (*Bravo! Bene!*)

DELLA MOTTA. Sono lieto d'aver sollevata questa questione, perchè veramente mi sarebbe parsa mancante la discussione se un principio di giustizia ordinario e comune non fosse stato posto in presenza in questa circostanza, nè si fosse esaminato appositamente se e come le regole ordinarie potrebbero trovare applicazione. L'onorevole Falqui-Pes mi ha dato spiegazioni sopra parecchi punti che erano già stati assai chiaramente discussi; ma in ultimo mi confermò nell'idea da me già esposta, che esistono veramente molti fondi sui quali pesano ademprivi che non si compenseranno dal demanio, ma si dovranno compensare da altri. L'onorevole Falqui-Pes dice: noi facciamo una legge che abolisce tutti questi diritti, aboliamo gli usi di questi ademprivisti; lediamo dunque riguardo a questi il diritto comune col togliere i loro diritti agli ademprivisti; ci possiamo dunque scostare del pari dal diritto comune, obbligando per contro i proprietari a stare alla deter-

minazione della legge anche nel dare il compenso; ed io sono con lui. Ma che cosa abbiamo fatto col primo articolo di legge? Abbiamo fatto ciò che può dirsi un colpo di Stato circa la proprietà; abbiamo fatta una legge necessitata dalle circostanze, invocata da molte voci, da molto tempo; l'abbiamo fatta credendo d'aver quell'alto potere legislativo per cui si tolgano i diritti inveterati onde modificarli in senso che non si pregiudichino nè gli uni, nè gli altri; abbiamo fatto in ciò cosa che altri fuorchè il legislatore non può fare, perchè se gli ademprivi non sono aboliti dalla legge, noi possono essere da altri.

Ora noi veniamo a fare una seconda operazione, quella cioè di disporre dei beni del demanio, e di vedere che cosa si deve dare a quegli ademprivisti che hanno i loro diritti sui beni demaniali per soddisfarli in modo che non si possano lagnare.

Da molto tempo dura la discussione sui due terzi, sul terzo, sulla metà; parecchi emendamenti già furono reietti, sebbene sostenuti da argomenti, coi quali si tendeva a provare che la metà non era sufficiente, mentre invece Ministero e Commissione crederono poterla dimostrare non che sufficiente, abbondante, e, finchè trattiamo dei beni demaniali, sta anche a noi il proporre le quote e determinare i sacrifici che lo Stato deve fare per liberare i suoi beni verso le popolazioni adempriviste. Ma insieme a questa o dietro questa si complica una terza e distinta operazione, che consiste nello stabilire la norma dei compensi da darsi dagli altri proprietari di beni non demaniali soggetti ad ademprivi. Se fissiamo le quote dei compensi che essi dovranno dare, entriamo, più che non sia necessario, nell'interessi privati, e verremmo a farci giudici di quei particolari e dei loro ademprivisti che avranno da dividere dei beni. Quando dico particolari, dico enti morali; e credo d'altronde che esistere possono anche dei privati aventi beni soggetti ad ademprivio, dacchè il Governo stesso fece altre volte delle vendite; se avesse potuto avere effetto la convenzione stipulata or sono due anni colla società colonizzatrice, questa sola avrebbe avuti 60,000 ettari di beni soggetti ad ademprivio, e questa legge le imporrebbe una transazione forzata anche rispetto alla quota di divisione; ora casi simili in minore quantità di beni credo esistano.

Qui però viene appunto ciò che io vorrei si prendesse a considerare, cioè che, trattandosi di particolari (siano essi comuni od enti morali, che è lo stesso davanti alla legge), si tratta di proprietà privata; si cambia la disponibilità del Governo, perchè altra cosa è che lo Stato disponga dei beni propri del demanio, altra della proprietà di un terzo.

Questo è il punto che io rilevai: e lo feci tanto più facilmente, perchè parecchie Commissioni o altre adunanze consultive, le quali negli scorsi anni si occuparono di questa questione, sostennero l'opinione che il Governo non s'intromettesse nel determinare minutamente ed operare i compensi mutui e le divisioni dei beni tra le parti là dove non ha interesse proprio.

Fu detto che il rendere in tutto e sempre facoltativo lo svincolo dall'ademprivo equivarrebbe a non fare la legge: ma la quistione da me sollevata non è questa della continuazione o della cessazione del diritto di ademprivo. Questo punto fu perentoriamente deciso col l'articolo 1. Ora solo si tratta di vedere se, essendo lo svincolo obbligatoriamente imposto dalla legge stessa la quale distrugge affatto questo diritto ademprivile, non convenga distinguere fra i beni demaniali e i non demaniali, fissare per quelli le quote di compenso, e lasciare per questi che gl'interessati vi procedano colla facoltà e modi ordinari.

Dunque non si tratterebbe ora più che di una questione di fatto, di un modo di esecuzione, e mi pare potersi lasciare facoltativo agli interessati di concordarsi fra loro, e ciò per due ragioni: primo, perchè sarà sperabile che il modo di compensarsi mutuamente soddisferà meglio gl'interessati, se da essi scelto e adattato alle loro proprie circostanze; secondo, perchè si ridurrebbe alla metà la quantità dei terreni da dividersi di ufficio, il che diminuisce molto il carico agl'intendenti ed a tutta l'amministrazione pubblica ad eseguire queste divisioni.

Quando gl'intendenti si troveranno a dover in poco tempo fare lotti e divisioni per un milione di ettari, per quasi la metà della Sardegna, domando io se potranno eseguire presto e bene la legge e se non nasceranno lagnanze e mali umori. Io per contro penso che, lasciando luogo a trattative private, molte cose si concilieranno, poichè le parti non possono dissentire se non nella quantità.

Se noi imponiamo le transazioni, ci saranno lagnanze di proprietari che diranno di essere stati spogliati, e di ademprivisti che pretenderanno di avere ricevuto troppo poco ed avere avuti lotti troppo magri.

Io quindi non credo di dovere ancora rinunciare al mio principio; ascolterò la discussione ulteriore, e se mi si daranno ragioni appaganti, oppure se la Commissione ed il Ministero assolutamente lo ricusano, non insisterò maggiormente nè provocherà un' inutile votazione.

Intanto piaccia alla Camera di esaminare la proposta mia da tutti i suoi lati, e di osservare specialmente che l'applicazione dell'ordinario punto di giustizia che ho sollevato potrà produrre anche in pratica una facilità di esecuzione della legge, perchè la Camera non può a meno di vedere che, estendendosi a tutti i privati ed enti morali le quote e il modo di divisione che si propone per i beni demaniali, gli intendenti e le amministrazioni saranno sopraccaricate di lavoro; mentre, lasciando la facoltà ai comuni o proprietari ademprivisti di intendersi fra loro, molte di queste pratiche saranno risolte senza incomodo e con soddisfazione delle parti.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante persiste a credere che vi siano dei privati i quali abbiano proprietà soggette ad ademprivo. Questo gli fu contestato iteratamente dal commissario regio ed anche dall'onorevole Falqui-Pes. Egli ha parlato di pri-

vati, ed ha citato persino l'esempio che, se si fosse fatta la società di colonizzazione della Sardegna, stando a quella fattispecie, quella compagnia avrebbe avuto dei terreni gravati di ademprivo, e perciò ne sarebbe avvenuto il caso che egli ha addotto. Dunque io torno a confermare quanto venne detto dai preopinanti, che non vi sono privati i quali abbiano terreni soggetti ad ademprivo. Non vi sono quindi dirimpetto alla legge che il demanio, i comuni ed altri corpi morali. Ora, quando la legge impone al demanio di prosciogliere questi ademprivi, mediante il compenso della metà, perchè non potrà stabilire quest'obbligo anche pei corpi morali?

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non uscire. Oggi mi sembra che sia il caso di votare quest'articolo terzo.

LANZA, ministro delle finanze. Mi limiterò a brevi osservazioni; in poche parole ho finito.

PRESIDENTE. Non è per questo che ho fatto l'appello ai deputati di non uscire.

LANZA, ministro delle finanze. Se il demanio offre, come dissi, già la metà pel riscatto di questi diritti di ademprivo, perchè non potrà anche imporla ai comuni, i quali più del Governo sono interessati in questa operazione, e che dalla cessazione di questi usi feudali vedranno finalmente liberate tutte le proprietà dell'isola da quegli'incagli che ne impediscono lo sviluppo? E così dicasi anche di alcuni corpi morali oltre ai comuni medesimi. Dunque non è ingiusta per sè la legge e non si può imputare al Governo di usare una specie di arbitrio contro i comuni ed i corpi morali, sottoponendoli alle stesse condizioni che impone a se medesimo.

Ma vi è un'altra considerazione, o signori, che domina tutta la questione, ed è che la legge si propone innanzitutto di abolire nel più breve termine gli ademprivi. Ora, invece dell'obbligo, lasciate la facoltà ai comuni ed agli ademprivisti di prosciogliersi in via d'accomodamento e vedrete.

(Il deputato Della Motta pronunzia alcune parole a bassa voce.)

Mi permetta, le proverò che il suo emendamento trascina a questa conseguenza.

Diffatti ella vorrebbe che si lasciasse a quelli che hanno diritti d'ademprivo sui beni comunali d'intendersi tra di loro per assegnare quel compenso che si stimerà conforme a giustizia. Dunque bisogna che le due parti, tanto l'utente quanto il proprietario del fondo, si mettano d'accordo. Ma si crede forse che questo accordo potrà stabilirsi nella generalità dei casi? Si illuderebbe grandemente chi fosse di quest'avviso.

È d'uopo non dimenticare che l'ademprivista non ha, in generale, interesse a che vengano soppressi gli ademprivi, perchè egli gode intiero il frutto del fondo senza alcun onere, senza pagare le contribuzioni; usufrutta il terreno e si oppone a che questo venga dal proprietario destinato ad un'altra coltura, a che si possa dissodare una selva per farne un prato, una vigna, un campo. Dunque l'utente non si accorderebbe

mai col proprietario; bisogna che la legge prescriva un determinato tempo per siffatto svincolo, e, perchè questo abbia luogo, che statuisca per legge la misura in cui deve accordarsi questo compenso; senza del che la legge è frustrata, è scalzata nel suo fondamento; e noi per soprassello avremo molte liti a sostenere, perchè sorgeranno contestazioni tra comuni e comuni, e tra questi e i privati; ma la perfetta libertà, il proscioglimento da questo vincolo si farà aspettare lustri e lustri.

Dopo queste spiegazioni, io confido che l'onorevole Della Motta non insisterà più nel suo emendamento.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Spano.
Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'avverto però di volersi attenere al suo emendamento, prima perchè ha già parlato due volte, poi perchè l'ora è tarda.

SPANO. Ringrazio distintamente l'onorevole nostro presidente degli avvertimenti che mi volle dare; gli farò solo osservare che io aveva diritto di parlare nella discussione generale, e che, per non stancare la Camera, mi sono taciuto. (*Segni d'impazienza*) Mi lascino parlare, altrimenti mi siedo, e votino se vogliono. Dunque per non stancare la Camera...

PRESIDENTE. Lo prego di venire all'emendamento.

SPANO. Ebbene, verrò all'emendamento (*Si ride*), e dirò che le ragioni affacciate dall'onorevole Falqui-Pes, ben lungi dal persuadermi a ritirarlo, mi hanno anzi persuaso ad insistere. Ma, per tranquillizzare la coscienza dell'onorevole Della Motta, debbo aggiungere tosto che qui non si tratta di distinguere tra demanio, corpi morali e privati; sarà poi agli articoli particolari nei quali si parla di questi che coordineremo la legge con quanto ai medesimi si riferisce, onde non vengano pregiudicati nei diritti ad essi spettanti, sia come proprietari oppure come ademprivisti, cioè che hanno diritto di ademprivio, e per questo soltanto chiamati ademprivisti dall'*adimere privilegium*, o come aventi il privilegio di prendere da quel dato terreno quanto è necessario al proprio uso; così, e non altrimenti, io penso che si debba interpretare o derivare la parola *ademprivio*.

Quando si verrà a parlare pure dei corpi morali, allora la cosa andrà diversamente; ma ora si tratta del solo demanio, e bisogna osservare che il proprietario del fondo deve assolutamente stare a certe norme, deve esaminare quali sono i diritti dell'utente, quale sia quello che sopravanza dai suoi usi, e quindi deve dare all'utente ciò che gli spetta per avere il suo terreno pienamente disponibile e libero da ogni servitù.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La Camera approva.)

Ora pongo a partito l'emendamento del deputato Spano.

Il deputato Della Motta ritira il suo emendamento?

DELLA MOTTA. Aggiungo a quello del deputato

Spano, che i proprietari siano obbligati nel termine di cinque anni...

PRESIDENTE. Mi pare che ella aveva dichiarato di ritirare il suo emendamento se il Ministero manteneva la sua proposta; ora ella insiste malgrado le spiegazioni che da questo vennero date?

DELLA MOTTA. Insisto.

PRESIDENTE. Metterò prima di tutto ai voti l'emendamento del deputato Spano, così concepito:

« I proprietari di fondi soggetti alle servitù conosciute in Sardegna sotto il nome di *ademprivio* dovranno renderli liberi mediante *indennizzazione* agli ademprivisti da pagarsi in danaro, o colla cessione di una parte dello stabile corrispondente sempre nel suo valore alla quantità degli utili che annualmente ne ritraevano, capitalizzato al cento per cinque.

« Questa liquidazione verrà eseguita colle norme prescritte dalle leggi civili che regolano l'espropriazione forzata per ragione di pubblica utilità. »

(Non è approvato.)

SINEO. La controprova!

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

(Fatta la controprova, l'emendamento è rigettato.)

Ora porrò ai voti l'emendamento del deputato Della Motta. Egli propone che all'articolo 3 si dica:

« La natura del compenso è fissata quando lo debbe dare il demanio. »

Poscia aggiungerebbe...

DELLA MOTTA. Lo ritiro, perchè, dopo la votazione seguita, sembra che la Camera non sia disposta ad accettarlo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 3...

SPANO. Non siamo in numero.

PRESIDENTE. L'ufficio della Presidenza ha verificato che eravamo in numero pochi momenti fa quando si è votato: ora lo siamo, ma non lo saremo più se i deputati escono.

Voci. Siamo in numero!

SPANO. Ne dubito.

Voci. Oh! oh!

VICARI. Il presidente si faccia rispettare; egli ha dichiarato che siamo in numero e non si deve dubitarne.

SPANO. Siccome il signor presidente suppone che siamo in numero, dietro la relazione che gliene venne fatta, e non dopo avere numerato i presenti, spero che l'onorevole Vicari avrà la bontà di scusarmi se io, senza fare torto al signor presidente, faceva osservare allo stesso che forse non siamo più in numero, poichè, dopo la verifica fattane dall'ufficio di Presidenza, se ne andarono molti deputati.

PRESIDENTE. Ho avvertito gli onorevoli deputati di non uscire, appunto perchè fossimo in numero.

Voci. Ai voti! ai voti!

(*I deputati Spano, Fara Gavino ed altri scendono dai loro banchi.*)

Voci. Al posto! al posto! Non si può più votare!

(*Rumori*)

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 3 così concepito:

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1859

« La misura del compenso è fissata nella *metà* dei terreni coltivabili od incolti dei boschi e delle selve, soggetti od a *tutti* o a *due* almeno degli ademprivi, di seminare, di pascere erbe o ghiande e di raccoglierne o di legnare; consisterà nel *terzo* dei fondi gravati se compete solo *uno* di questi ademprivi, o competano esclusivamente quelli di scorzare sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formare carbonaie. »

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA BANCA
DI SAVOIA AD EMETTERE BIGLIETTI DA LIRE
VENTI.**

LANZA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per accordare

alla Banca di Savoia la facoltà di emettere biglietti di Banca da lire 20 sino alla concorrente del quarto del suo capitale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 663.) ¶

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge.

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.